SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2002, n. **49.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 669):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 26 settembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 novembre 2001.

Esaminato in aula il 24 ottobre 2001 e approvato il 28 novembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2047):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 22 gennaio 2002 e il 7 febbraio 2002.

Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2002 (atto n. 2047/*A* - relatore on. Valdo SPINI).

Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 e approvato il 20 febbraio 2002.

PROTOCOLLO

DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI

DELL'ACCORDO EUROPEO

CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE

E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA,

PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

dall'altra,

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1994, in prosieguo denominato "l'accordo europeo

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 1995,

AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' venticinque giugno millenovecentonovantanove.

02G0074

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 giugno 2001, n. **488**.

Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 17;

Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza plenaria del 23 aprile 2001;

Vista la nota con cui il provvedimento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all'articolo 85 del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché delle visite mediche eccezionali di cui all'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell'effettiva compatibilità tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed alle sue mansioni.

Art. 2.

1. Il medico addetto alla sorveglianza medica effettua l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e contenute nella relazione dell'esperto qualificato di cui all'articolo 61, comma 2, del medesimo decreto legislativo, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.

Art. 3.

1. In funzione delle differenti tipologie di rischio, il medico addetto alla sorveglianza medica considera con particolare attenzione, ai fini della valutazione dell'idoneità al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, le seguenti condizioni fisiopatologiche:

a) condizioni suscettibili di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti;

b) condizioni suscettibili di aumentare l'assorbimento di sostanze radioattive o di ridurre l'efficacia dei meccanismi fisiologici di depurazione o escrezione;

c) condizioni che pongono problemi di ordine terapeutico in occasione di eventuale sovraesposizione, specie se limitano le possibilità di decontaminazione;

d) condizioni suscettibili di essere confuse con patologie derivanti da radiazioni ionizzanti o attribuite all'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti.

2. In relazione alla natura ed alla entità del rischio ed alle caratteristiche dell'attività lavorativa dovranno inoltre essere considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonché l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche che possano limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie.

3. Nell'allegato tecnico al presente decreto è riportato un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche di cui al comma 1, predette lettere *a), b), c), d),* che, pur non escludendo a priori l'idoneità al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, devono essere valutate con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 giugno 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 356

ALLEGATO TECNICO

Elenco non esaustivo delle principali condizioni fisiopatologiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*:

a) lesioni precancerose, malattie neoplastiche, sindromi mielodisplastiche, ecc.;

b) condizioni patologiche che determinino un'abnorme permeabilità cutaneo/mucosa (affezioni cutanee infiammatorie acute/croniche, eczemi, psoriasi, ecc.), ovvero riduzione della funzionalità degli emuntori (insufficienza renale, insufficienza epatica, ecc.), tireopatie, ecc.;

c) alcune patologie cutanee (psoriasi, eczemi, ecc.), otorinolaringoiatriche, odontoiatriche, respiratorie, alterazioni della funzionalità epatica o renale, tireopatie, ecc.;

d) malattie neoplastiche, opacità del cristallino, alcune emopatie, ecc.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti:

«7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concerne «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 70, 85 e 91 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

«Art. 70 *(Apprendisti e studenti)*. — 1. Ai fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82».

«Art. 85 *(Visite mediche periodiche e straordinarie)*. — 1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'art. 70 siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.

2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 59 e i medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.

3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:

a) idonei;

b) idonei a determinate condizioni;

c) non idonei;

d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulerà il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.

5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

6. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia».

«Art. 91 *(Sorveglianza medica eccezionale)*. — 1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.

2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subìto una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresì provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato.

3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne notizia all'ispettorato del lavoro e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 83, comma 5, e 61, comma 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

«Art. 83. — *(Omissis)*.

5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sono il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori».

«Art. 61. — *(Omissis)*.

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti».

02G0080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 26 febbraio 2002.

Decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente integrato e modificato). Criteri per la scelta delle sedi.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale

Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle aziende del Servizio sanitario nazionale

Alle università

All'Unioncamere

1. *Premessa.*

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla necessità di attuare il più ampio decentramento delle sedi di svolgimento delle prove selettive nei concorsi pubblici, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come successivamente integrato e modificato, al fine di prevenire gli inconvenienti e i disagi che il grande afflusso di partecipanti alle procedure concorsuali pubbliche spesso arrecano alla cittadinanza.

Come è noto, il principio del decentramento delle sedi di svolgimento delle prove selettive pubbliche è affermato dal citato art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede l'espletamento a livello regionale dei concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome e la possibilità di bandire concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità destinate agli uffici aventi sedi regionale, compartimentale o provinciale. Dal suo canto l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento di accesso al pubblico impiego») dispone che le prove di esami dei concorsi possano svolgersi in sedi decentrate qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.

L'attuazione del principio del decentramento delle prove concorsuali, nei casi in cui sia prevista una notevole partecipazione di candidati provenienti da tutte le regioni del territorio nazionale, comporta, pertanto, per le amministrazioni interessate, l'impegno di organizzare le procedure di svolgimento delle prove concorsuali a livello regionale individuando una sede per ciascuna regione.

Nel sistema come sopra delineato, il ricorso al decentramento deve rappresentare la soluzione di norma preferibile in considerazione degli evidenti vantaggi che ne derivano sia per i concorrenti, per le economie di spesa e di tempo derivanti dalla maggiore accessibilità dei luoghi sede di esami, sia per il minore impatto ambientale che soluzioni siffatte comportano a vantaggio della collettività.

2. *Criteri generali per la scelta delle sedi concorsuali.*

Le amministrazioni in indirizzo sono chiamate ad adottare, nel caso di concorsi con notevole partecipazione di candidati, ogni misura utile a garantire il sereno svolgimento delle prove, nonché ad evitare qualunque forma di detrimento per la cittadinanza, anche ad esempio utilizzando idonee strutture site al di fuori dei grandi centri urbani.

In particolare, le amministrazioni in indirizzo dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) sede concorsuale raggiungibile mediante idonei collegamenti con mezzi pubblici (metropolitana, autobus, treno, ecc.), servita da almeno due vie di accesso e con disponibilità di adeguati parcheggi;

b) piena ed immediata informazione al sindaco e al presidente della municipalità dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame, in tempo utile per l'adozione di eventuali misure di loro competenza;

c) svolgimento delle prove in più sedi della stessa città in caso di elevato numero dei candidati, garantendo la contestualità dello svolgimento delle stesse;

d) inizio delle prove in orario non antecedente alle 10, così da non incidere sulle fasce orarie di maggior circolazione viaria.

3. *Deroghe allo svolgimento decentrato delle prove concorsuali.*

Il citato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 ha, altresì, disposto, per le sole amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, che il prin-

cipio del decentramento regionale per i concorsi può essere derogato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, per comprovate ragioni tecnico-amministrative o di economicità.

Il carattere eccezionale di tali deroghe determina la necessità di una valutazione caso per caso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla sussistenza ed al fondamento delle motivazioni di ordine tecnico-organizzativo ed economico che giustificano la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del concorso in un'unica sede nazionale, ovvero in più sedi che comprendano candidati di regioni diverse.

Le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, pertanto, al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di effettuare tale valutazione, sono invitate a corredare la richiesta di autorizzazione con una motivata documentazione attestante:

i fattori che impediscono di svolgere il concorso in una sede per ciascuna regione;

i fattori che impediscono di ripartire i candidati tra più sedi riferite ciascuna a più regioni;

le motivazione della scelta delle sedi decentrate relativa a più regioni, in relazione alla esigenza di una loro equa ripartizione sul territorio nazionale;

il numero dei partecipanti alle prove per ciascuna sede;

l'entità delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare;

il numero delle unità di personale che si intendono impiegare in ciascuna sede di concorso;

l'analisi costi-benefici;

previsione degli interventi di cui alle precedenti lettere *a), b), c)* e *d)* del paragrafo 2.

Le suindicate richieste di autorizzazione devono essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento - corso Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.

I servizi ispettivi e quelli di controllo interno delle amministrazioni in indirizzo sono invitati a vigilare sull'attuazione della presente direttiva.

Roma, 26 febbraio 2002

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 132

02A03787

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 2002.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3190).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate le funzioni del coordinamento della Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana risulta tutt'ora in gran parte ancora incentrato sullo smaltimento in discarica;

Considerato che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani è necessario conseguire in tempi brevi, sia pure progressivamente, almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviare la produzione e l'utilizzo della frazione residuale dei rifiuti a valle della raccolta differenziata;

Considerato che il recupero dai rifiuti di materiali e di energia costituisce la fase più significativa nella gestione integrata dei rifiuti per il superamento della situazione di emergenza nel settore rifiuti nella Regione siciliana;

Rilevato che le ordinanze con le quali, a partire dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1989, non hanno ancora prodotto significativi e risolutivi interventi atti a promuovere la fase più significativa nella gestione integrata dei rifiuti, costituita dal recupero di materiali e di energie dai rifiuti e comunque dalla riduzione del conferimento nelle discariche;

Considerato che la situazione di emergenza potrà essere avviata a risoluzione solo se andrà impostata, realizzata ed avviata a gestione la fase trattamento, valorizzazione e recupero di materiali e di energie dai rifiuti, in particolare attraverso il recupero dei materiali con la raccolta differenziata e quello contestuale dell'energia con la termovalorizzazione;

Tenuto conto che per conseguire l'obiettivo di gestione integrata di rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici poteri al commissario delegato per attuare, a livello di ambito territoriale, una gestione unitaria di rifiuti urbani e il contestuale recupero di materiali e di energie;

Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti speciali nel territorio regionale, nonché l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata;

Atteso che continuano a sussistere nella Regione siciliana i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale;

Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del presidente della Regione siciliana;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati nell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonché con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e con l'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 maggio 2000, è soppresso e così sostituito: «3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi di un vice commissario per le attività di cui alla presente ordinanza e successive e per la gestione delle risorse finanziarie. Può avvalersi, inoltre, di sub commissari nominati di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del sindaco quale sub-commissario».

Art. 3.

1. Il comma 1, lettera *b)* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso e sostituito dal seguente: «1. Identifica in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

2. Al comma 1, lettera *d)* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole «della frazione dei rifiuti urbani residuali» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «energetica della frazione residuale dei rifiuti».

3. Al comma 1, lettera *e)* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 4, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole «il numero, che in riferimento al territorio regionale non deve essere superiore a nove, e» sono soppresse e le parole «non superiore al 50 per cento del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica» sono soppresse.

4. Il comma 1, lettera *f)* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso e sostituito dal seguente: «*f)* identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dei rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali»;

5. Al comma 1, lettera *h)* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola «avvenga» è aggiunta la seguente «preferibilmente» e le parole «del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati».

6. All'art. 2-*bis* dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole «di norma» sono soppresse e sostituite con la parola: «preferibilmente»; le parole «cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale» sono soppresse e sostituite con le parole «cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e».

7. All'art. 2-*bis* dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all'ambito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell'ambito o del sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 4.

1. Al comma 1, punto 1.1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, già integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *d)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole «della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata» sono soppresse e sostituite dalle parole «al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata».

2. Al comma 1, punto 1.8 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo la parola «urbani» vanno aggiunte le parole «sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale».

3. Il punto 1.14, comma 1, dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *h)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.

4. Al comma 1, punto 1.15 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole «di produzione del combustibile derivato dai rifiuti» sono soppresse e sostituite dalle parole «di termoutilizzazione».

5. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è aggiunto il punto «1.19 La realizzazione, a livello anche interprovinciale, di impianti di termovalorizzazione con produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale dei rifiuti».

6. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 è aggiunto il punto «1.20 La realizzazione degli interventi di protezione ambientale che dovessero rendersi necessari per la costruzione degli impianti previsti dalla presente ordinanza».

7. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, già modificato dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3072 del 31 luglio 2000, le parole: «31 dicembre 2001» sono soppresse e sostituite dalle parole: «31 dicembre 2002» e le parole: «31 luglio 2001» sono soppresse e sostituite dalle parole: «31 luglio 2002».

8. A comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, già modificato dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole: «31 luglio 2001» sono soppresse e sostituite dalle parole: «31 luglio 2002».

9. Al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole: «31 luglio 2001» sono soppresse e sostituite con le parole: «31 luglio 2002».

Art. 5.

1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *k)* e *l)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e dall'art. 4, punto 9 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e così sostituito:

«1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004, a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitaria, selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in funzione delle migliori condizioni economiche e di protezione ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato stesso sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti, con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di tecnologie atte a garantire una idonea protezione dell'ambiente, impianti dedicati di termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento,

agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana da essa identificati.

2. L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. è autorizzato a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del conferimento agli impianti, determinato in base alla tariffa definita nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.

4. Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonché, sentite le province interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti anzidetti; detti impianti godono del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovvalli.

Il commissario delegato dispone altresì le migliorie e/o gli adeguamenti, senza che ne sia a suo carico onere alcuno, per gli impianti in questione e stipula con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei comuni è da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore. Il commissario delegato potrà altresì requisire o espropriare gli impianti e le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e seguenti».

Art. 6.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 11 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è aggiunto il comma: «5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti già stipulati ai sensi del precedente comma. In caso di rinuncia e/o di cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le graduatorie approvate per la stipula di contratti per il periodo rimanente».

2. All'art. 6, comma 1-*bis* dell'ordinanza ministeriale n. 2983/1999, aggiunto dall'art. 4, comma 12, dell'ordinanza ministeriale n. 3136/2001 le parole «in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono sostituite con le parole «in caso di inadempimenti degli uffici competenti».

Art. 7.

1. Al comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 2, comma 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della determinazione della tariffa, la aliquota di essa occorrente per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è fissata in 1,5 centesimi di euro per ogni chiogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei casi in cui i predetti oneri finanziari per la gestione delle discariche dopo la loro chiusura siano già previsti e messi in atto nella tariffa applicata dai gestori delle discariche.».

2. I comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l'unicità della responsabilità nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione, sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale.

Art. 8.

1. Il comma 1, dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, già sostituito dall'art. 2, comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e precedentemente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *u)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito con il seguente: «1. A partire dal 1° gennaio 2001 è applicato, al tributo speciale per il deposito e smaltimento in discarica di rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di maggio-

razione pari all'uno per cento per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente».

2. Al comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «previo conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche».

3. Il comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso.

Art. 9.

1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 17 e comma 18 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e dall'art. 2, comma 14 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *w)* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«9. L'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto previsto per la Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto ufficio è preposto un dirigente che assume anche le funzioni di «Datore di lavoro» di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato - presidente della Regione siciliana si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione commissariale le indennità accessorie e variabili, nella misura prevista dal C.C.R.L. per i dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana.

11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del commissario delegato - presidente della Regione siciliana di rimborsare, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula del contratto individuale con il commissario stesso e comunicate al competente ramo di amministrazione.».

Art. 10.

1. L'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 19 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e aggiunto dall'art. 4, comma 19, ultimo periodo dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina una commissione tecnico-scientifica composta, oltre che dal presidente, da otto esperti, di cui tre designati dallo stesso Ministro, uno designato dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e quattro designati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana. Il presidente di detta commissione è nominato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio sentito il presidente della Regione siciliana. La commissione coadiuva il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e il vice commissario, nell'attuazione dei loro incombenti, su richiesta degli stessi».

2. La commissione scientifica di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni cessa la propria attività dalla data di emanazione della presente ordinanza.

3. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione di cui al precedente comma 1, sono determinati nel provvedimento di nomina e gravano sui fondi assegnati al commissario delegato - presidente della Regione siciliana.

Art. 11.

1. Il comma 4 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4, comma 22 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito dal seguente: «4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria dei progetti numeri 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 novembre 1996, n. 062/PERS/III, nonché dei progetti n. 60 e 64, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150/ GAB, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 67/1988. Le relative risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che potrà utilizzare le somme che dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della gestione commissariale.».

Art. 12.

1. All'art. 15 della ordinanza n. 2893 del 31 maggio 1999 sono aggiunte:

«legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 12 e 13;

legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 55;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14.»

Art. 13.

1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, così come modificato e integrato dall'art. 4, comma 25 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito con il seguente:

«Art. 4. — 1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di termoutilizzazione della frazione residuali dei rifiuti e dispone la realizzazione di opere di risanamento

ambientale ed infrastrutturali nei siti ove i suddetti impianti sono ubicati. Detto contributo è stabilito nella misura di 1.0 centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti per la termoutilizzazione dei rifiuti.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonché dei poteri e delle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dalle successive ordinanze a questa collegate, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di trattamento della frazione residuale e di termoutilizzazione dei rifiuti».

3. All'art. 5, commi 1, 2 e 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, così come integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole «Ministero dell'ambiente» sono soppresse e sono sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

Art. 14.

1. Il punto 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto dall'art. 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso e sostituito dai seguenti:

«4. Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate, a soggetti pubblici o privati, dai prefetti, anche in assenza del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base di comprovate esigenze ambientali.

4-*bis*. Al fine di garantire continuità nel servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché al fine di prevenire interruzioni del servizio pubblico, i comuni titolari di discariche già autorizzate, previo intesa con i prefetti competenti per territorio, adottano tutti i necessari provvedimenti straordinari atti a garantire comunque la continuità del servizio in favore dei comuni così come identificati dai prefetti stessi. La chiusura anticipata delle discariche attive è di competenza esclusiva dei prefetti che la dispongono solo dopo che sia assicurata la continuità del servizio in favore dei comuni che in esse conferivano i rifiuti.

4-*ter*. Rimane nella esclusiva competenza del commissario delegato - presidente della Regione siciliana, l'autorizzazione allo smaltimento finale delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in discariche per rifiuti speciali, nonché, ove necessario, alla loro costruzione e/o gestione.».

2. I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, così come modificata dall'art. 4, comma 30, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, sono soppressi.

3. L'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, è soppresso.

4. Il comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e sostituito dal seguente: «Ai sub commissari nominati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana compete il compenso forfettario lordo e il trattamento di missione stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001. Per il vice commissario di cui alla presente ordinanza, già nominato con ordinanza commissariale n. 641 del 23 luglio 2001, detto compenso è pari al doppio della misura stabilita dal predetto decreto ministeriale n. 334/2001, fermo restando l'identico trattamento di missione».

Art. 15.

1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito con il seguente: «2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza le attività di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza».

2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole «Ministero dell'ambiente» sono soppresse e sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 dopo le parole: «non ancora progettate,» sono aggiunte le parole: «già coperte da finanziamento.».

4. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole «previa intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio» sono sostituite dalle parole «previa intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» e sono soppresse le parole «Gli interventi sono realizzati d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001».

5. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

«10. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale anche dell'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica di cui all'art. 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, al fine di individuare tutte le opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, anche ai fini irrigui, delle acque reflue, esistenti sull'intero territorio regionale, o per le quali sia comunque già avvenuto l'inserimento nei documenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche, nonché al fine di individuare lo stato di tutte le opere relative agli interventi di cui all'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Per le finalità di cui al precedente comma 10, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può assegnare all'osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica fino ad un massimo di dieci unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione alle medesime condizioni previste dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999».

6. All'art. 4, comma 33, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole: «non oltre il termine del 31 marzo 2002» sono soppresse e sostituite dalle parole: «non oltre il termine del 31 dicembre 2002».

7. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 i commi 2 e 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale ed al P.A.R.F. e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibiità dei lavori.

3. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.».

8. All'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: «venti unità» sono soppresse e sostituite dalle parole: «quaranta unità».

9. All'art. 5, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: «venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello ottavo, anzianità pari a 0, e di tre esperti» sono soppresse e sostituite dalle parole: «cinque esperti»; dopo le parole: «3 agosto 1998, n. 267» sono aggiunte le parole: «ovvero, per professori, e ricercatori universitari, se più favorevole, l'indennità prevista dall'art. 10, comma 3-*bis* dell'ordinanza n. 2983/1999 come modificato dall'art. 4, comma 18, dell'ordinanza n. 3136/2001».

10. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso.

11. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: «con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente» sono sostituite con le parole: «con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

12. All'art. 9, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, dopo le parole: «tutela delle acque» sono aggiunte le parole: «eccetto quelle previste dalla misura 1.1.2 sottomisura 1.1.2 b del POR Sicilia 2000-2006,».

Art. 16.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana provvede, ove necessario, e sentito con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, all'aggiornamento del piano di priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti (P.I.E.R.), di cui al decreto commissariale 25 luglio 2000, al fine di corredarlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della definizione, in termini di unità, ubicazione, capacità e caratteristiche, dei termoutilizzatori della frazione residuale dei rifiuti.

Art. 17.

1. Alla cessazione dello stato di emergenza, i beni e le attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalità previste dall'ordinanza n. 2983/ 1999 e successive sono trasferiti alla regione siciliana, cui si intesteranno anche i rapporti attivi e passivi in essere.

Art. 18.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 19.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti norme e successive modifiche ed integrazioni:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, titolo VI, art. 331;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8, 12, 17;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;

legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 18 dicembre 1973, n 836, art. 8, comma 1, periodo II;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, punto 4.2.2;

legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 22, 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla legge della Regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, comma 3, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 e 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 20, comma 1, lett. *a)*, *e)* e *g)*, 21, 22, comma 3, lettera *e)*, 23;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 116;

legge 22 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4;

legge della Regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1, art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78. art. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11;

legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;

legge della Regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 21 e 55 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, art. 8;

legge della Regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;

legge della Regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;

legge della Regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2, 3, 4 e 8;

legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10-*bis*, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36-*bis*, 37, 38, 38-*bis*, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-*bis*, commi 1 e 3, 42-*ter*, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;

legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3, lettera *f)* e art. 21;

decreto del Presidente della Regione siciliana 6 marzo 1989;

legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;

legge della Regione siciliana 10 settembre 1993, n. 25, articoli 154, 159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;

legge della Regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;

legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 14, 19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, artt. 16 e 17;

legge della Regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;

legge della Regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della Regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5;

legge della Regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;

legge della Regione siciliana 2 settembre 1998;

legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, art. 17;

legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 12 e 13.

Art. 20.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03756

ORDINANZA 22 marzo 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3189).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1 lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1999 di dichiarazione dello stato di emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, che proroga lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idropotabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani sino al 31 dicembre 2002,

Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000;

Vista l'ordinanza n. 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000;

Vista l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1º marzo 2001;

Vista l'ordinanza n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001;

Vista l'ordinanza n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001;

Vista l'ordinanza 3160 del 27 novembre 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1º dicembre 2001;

Visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000/2006 per le regioni obiettivo 1 ed il programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000/2006, approvati dalla commissione U.E., nonché il completamento di programmazione approvato dalla Regione siciliana;

Considerato che, anche a causa dalle condizioni meteoclimatiche, perdura la situazione di emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;

Ritenuta la necessità di realizzare gli interventi strutturali previsti nell'accordo di programma quadro risorse idriche per la Regione siciliana, stipulato in data 5 ottobre 2001 e le successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta altresì la necessità di pervenire, in tempi rapidi, alla costituzione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge n. 36/1994, così come recepita dalla Regione siciliana con legge n. 10/1999 ed alla approvazione dei relativi piani d'ambito;

Ritenuta inoltre l'urgenza di completare il programma di intervento straordinario di cui alla tabella «A» allegata all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, così come rimodulato dal commissario delegato con ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, nonché di realizzare tutti gli ulteriori interventi che si rendessero necessari per superare lo stato di emergenza nelle province siciliane sopra citate;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa del presidente della Regione siciliana l'art. 107, comma 1 lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana per l'attuazione degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, provvede all'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell' adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, a garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonché avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita.

2. In particolare il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede, nelle province di cui al precedente comma 1, a:

realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti nell'accordo di programma quadro stipulato in data 5 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

attivare, nell'ambito del quadro finanziario programmato e nel rispetto delle procedure per la rimodulazione previste nell'accordo di programma quadro, ogni altro intervento ritenuto necessario al superamento dello stato di emergenza;

adottare ogni iniziativa finalizzata al razionale uso della risorsa idrica, nonché alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, secondo le modalità previste dal decreto del presidente della Regione siciliana del 7 agosto 2001, ponendo in essere, ove occorra, gli interventi sostitutivi in luogo dei soggetti inadempienti;

individuare, ove necessario, i soggetti attuatori degli interventi;

accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla tabella «A» allegata all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, così come rimodulata, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, dal commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001;

procedere, per il superamento dello stato di emergenza, alla riprogrammazione degli interventi non ancora di cui alla tabella «A» allegata all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, così come rimodulata dal precedente commissario;

prevedere nuovi interventi per fronteggiare l'emergenza idrica, procedendo alla ulteriore rimodulazione del piano straordinario di cui alla tabella «A» allegato all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, da sottoporre alla presa d'atto del dipartimento della protezione civile, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione;

acquisire, altresì, punti di approvvigionamento esistenti, mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea.

Art. 2.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, autorizzandone l'esercizio, previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, anche mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente, i cui termini sono ridotti alla metà.

L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, in deroga alla normativa vigente, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate; inoltre, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può acquisire gli studi, le indagini, i progetti e, d'intesa con il soggetto interessato, completare le opere, integrando, ove occorra, le eventuali risorse già disponibili.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle attività di cui al precedente art. 1, al fine di superare l'attuale criticità della situazione di approvvigionamento idropotabile per la città di Palermo, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può autorizzare l'effettuazione da parte dell'AMAP di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento di Garcia.Poma, nel limite massimo della spesa di euro 1.032.913,80, che graverà sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato. Inoltre, d'intesa con il Ministero della salute, il commissario delegato è autorizzato a derogare alla vigente normativa in materia delle caratteristiche di qualità delle acque della sorgente «Presidiana».

Art. 4.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per il periodo strettamente necessario per l'attuazione degli interventi, è autorizzato ad acquisire dagli invasi i quantitativi di acqua necessari al superamento dell'emergenza idrica, nonché anche ad autorizzare anche il sollevamento delle acque stesse in deroga alle destinazioni attuali, d'intesa con il servizio nazionale dighe limitatamente agli invasi dallo stesso servizio censiti e nel rispetto dei principi della pubblica incolumità e della salute pubblica.

Art. 5.

1. Per le finalità della presente ordinanza, è istituita una commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sette esperti, di cui il presidente ed un componente designati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana, due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio, un componente designato dal dipartimento della protezione civile, un componente designato dal Ministro della salute ed un componente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione è nominata con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, che ne fissa anche i compensi e le modalità dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del commissario delegato. Il relativo onere grava sulle disponibilità finanziarie del commissario delegato - presidente della Regione siciliana.

Art. 6.

1. Per il completamento e l'affidamento della fase esecutiva delle progettazioni degli interventi previsti nella presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi dell'attività del soggetto pubblico o privato idoneo avente la necessaria competenza tecnica da individuarsi, con ogni urgenza, anche a trattativa privata. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana approva i progetti ed individua, ove occorra, l'ente attuatore ovvero procede alla sostituzione di quello esistente in caso di inadempienza, richiede ogni necessaria collaborazione, anche mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni, alle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, agli uffici territoriali di Governo, alle province, ai comuni, alle aziende speciali, ai consorzi, alle società di gestione a prevalente capitale pubblico preposte alla gestione dei diversi servizi idrici, alle università, alle aziende sanitarie locali, ai vigili del fuoco, agli uffici del genio civile, ai gestori del servizio idrico, ai servizi tecnici nazionali.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi di un vice-commissario, di un subcommissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di un'apposita struttura, composta complessivamente da non più di quaranta unità di personale, di cui 30 a tempo pieno, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui al comma precedente. L'utilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni può essere disposto dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana in deroga alle procedure di comando o di distacco.

3. Al personale dirigenziale, utilizzato a tempo pieno nella struttura commissariale, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge della Regione siciliana 15 maggio 2000 n. 10 e relativi decreti attuativi, si applicano gli istituti contrattuali del rapporto dell'amministrazione di provenienza, il trattamento accessorio sulla base dell'incarico di funzione conferite, nonché la retribuzione di risultato previsto dai contratti collettivi di lavoro. La durata minima dei contratti è determinata in deroga al limite temporale previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla citata legge regionale n. 10/2000. Al personale non dirigenziale viene assicurato il mantenimento complessivo delle indennità e dei trattamenti economici accessori in godimento presso le amministrazioni di appartenenza ed è autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente reso e certificato, calcolato sulla base degli importi orari in relazione alle qualifiche di appartenenza.

4. Per le missioni del personale, autorizzate da commissario delegato - presidente della Regione siciliana, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44.

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può, altresì, avvalersi per esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, di 5 consulenti provvisti di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nella materie oggetto della presente ordinanza. Con il provvedimento commissariale di nomina verranno determinati l'oggetto dell'incarico, la durata e il relativo compenso mensile spettante.

6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può, inoltre, conferire, per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, incarichi professionali per attività di collaborazione coordinata e continuata, nel limite del dieci percento delle attività di personale di cui al secondo comma del presente articolo, per periodi non superiori a mesi tre.

7. Per le attività di sua competenza connesse alle situazioni di emergenza di cui alla presente ordinanza, e per tutta la sua durata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi fino a 15 unità di personale, poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale è messo a disposizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non oltre 20 giorni dalla richiesta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per le stesse finalità può altresì avvalersi, negli stessi limiti temporali, fino ad numero massimo di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative ai quali viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio. Le indennità da corrispondere agli esperti e le spese per lavoro straordinario del predetto personale, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa, da corrispondersi nel limite massimo di 70 pre mensili non cumulabili con altre forme di straordinario, sono poste a carico ed erogate dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana, nel limite delle risorse già autorizzate dalle precedenti ordinanze e di quelle messe a disposizione dalla presente ordinanza.

Art. 7.

1. Per gli obiettivi della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana assume ogni indispensabile iniziativa di carattere contrattuale per garantire il funzionamento della struttura posta sotto la sua direzione.

2. Al fine di assicurare la necessaria operatività la struttura commissariale prevista nella presente ordi-

nanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei necessari supporti logistici.

3. Per le forniture di beni e servizi per le esigenze della struttura commissariale si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana.

Art. 8.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, esaurite le attività amministrative e contabili di cui all'art. 1 dell'ordinanza medesima trasferisce i fondi di cui all'art. 7 della suddetta ordinanza, nonché ogni ulteriore risorsa economica comunque assegnatagli, al netto delle somme già erogate, su apposita contabilità intestata al commissario delegato - presidente della Regione siciliana di cui all'art. 1 della presente ordinanza; trasferirà, inoltre, eventuali beni mobili ed attrezzature acquistati o comunque assegnatigli in dotazione per l'espletamento delle attività.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per l'espletamento dell'incarico dispone:

delle risorse di cui al precedente comma 1;

della somma di euro 11.594.826,28 di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), art. 16, fondo regionale di protezione civile annualità 2001 assegnata alla Regione siciliana che sarà versata sull'apposita contabilità speciale;

delle somme già previste dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 e dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 a carico del Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dal «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), qualora ancora non versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001;

della somma di euro 18.592.448 milioni assegnata per gli interventi nelle aree depresse (delibera CIPE n. 138/2000) di cui alla delibera della giunta della Regione siciliana n. 203/2001, autorizzata dalla delibera CIPE del 15 novembre 2001;

Inoltre, per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è autorizzato a:

disporre delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate alla Regione siciliana o destinate alla realizzazione di opere per l'approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione, distribuzione delle acque ad uso potabile;

attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti nella presente ordinanza;

avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari;

utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti delle opere della presente ordinanza.

3. Le risorse finanziarie da assegnare al commissario delegato - presidente della Regione siciliana per le finalità della presente ordinanza sono trasferite in deroga alle vigenti norme e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale a carico della gestione commissariale.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, anche al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, può autorizzare gli enti gestori ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a carico della gestione commissariale.

5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

6. Inoltre il commissario delegato - presidente della Regione siciliana riferisce con cadenza trimestrale sull'attuazione della presente ordinanza al dipartimento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9.

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, al termine delle attività di cui alla presente ordinanza, con proprio provvedimento, individua e trasferisce ai titolari dei diversi servizi idrici, con decorrenza immediata, le opere e le progettazioni, ultimate o in corso di esecuzione, compresa la documentazione ed atti relativi.

2. I beni mobili e le attrezzature acquisite dalla struttura commissariale, o comunque in sua dotazione, al termine dell'attività vengono trasferiti al patrimonio della Regione siciliana.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

Art. 11.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato presidente della Regione siciliana può derogare alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14;

legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6;

legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-*bis*, 36, 39 e 40;

decreto del Ministero della sanità 26 marzo 1991, nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

decreto dell'assessorato della Regione siciliana 21 novembre 1992, n. 3446;

legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 30 e 65;

legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;

legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;

legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 24 e 58;

legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24;

legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106;

piano regolatore generale degli acquedotti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03757

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2001.

Impegno di L. 570.000.000.000 (€ 294.380.432,48), in conto residui 1998, per il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2000, n. 389 del 2001;

Visto l'art. 4 della legge 641 del 20 dicembre 1996 di conversione del decreto-legge 548 del 23 ottobre 1996 «Interventi per le aree depresse protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210»;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'importo di L. 570.000.000.000 pari ad € 294.380.432,48, in conto residui 1998, a favore del Capo X capitolo 3759 dell'entrata del bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 570.000.000.000, in conto residui 1998, a favore del Capo X capitolo 3759 delle entrate del bilancio dello Stato per le finalità di cui alla premessa;

Art. 2.

L'onere relativo di L. 570.000.000.000, graverà sul capitolo 9200 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conto residui 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A03329

DECRETO 26 marzo 2002.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Decreta:

1. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio.

2. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2001, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: SINISCALCO

02A03791

MINISTERO DELLA SALUTE

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato».

Provvedimento A.I.C. n. 95.
Medicinale: METADONE CLORIDRATO.
Titolare A.I.C.: società Istituto Biochimico Pavese Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10, codice fiscale n. 11278030157.
Variazione A.I.C.: cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44;

Vista la domanda presentata in data 5 febbraio 2001;

Vista la circolare n. 49 del 25 giugno 1984, nella quale «le ditte produttrici devono dotare le proprie confezioni, del medicinale in oggetto, di sistemi di chiusura di difficile apertura»;

Considerata la necessità di adottare un duplice confezionamento, relativamente al sistema di chiusura delle confezioni del prodotto medicinale in argomento, a seconda del regime di fornitura;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 3-4 aprile 2001;

Ritenuto necessario adeguare la denominazione della forma farmaceutica e della confezione alla lista degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea del gennaio 2000;

Visti gli atti di ufficio, l'autorizzazione del medicinale «Metadone Cloridrato» è modificata come di seguito indicata:

Si approva la modifica del condizionamento primario, del medicinale in oggetto indicato, consistente nell'eliminazione del sistema di chiusura di sicurezza con tappo a prova di bambino, relativamente alle confezioni sottospecificate:

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034641086/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 034641098/G.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034641086/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 034641098/G,

a:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034641086/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 034641098/G.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicate devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero della salute, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)* del decreto legislativo n. 178/1991, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il dirigente: GUALANO

02A03371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2002.

Autorizzazione al laboratorio Analisi Control S.r.l., in Corridonia, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 22 marzo 2000 dal laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 luglio 1999 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, nella persona del responsabile dott. Giovanni Giulietti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a condizione che alla scadenza dell'accreditamento fissata al 31 luglio 2003, venga rinnovata con la durata non inferiore alla data di scadenza del presente decreto.

La domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità.

02A03551

DECRETO 19 febbraio 2002.

Autorizzazione al laboratorio Analisi Control S.r.l., in Corridonia, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 24 novembre 1994, protocollo n. 69697, con il quale il laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei vini V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 luglio 1999 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, nella persona del responsabile dott. Giovanni Giulietti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel

settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a condizione che alla scadenza dell'accreditamento fissata al 31 luglio 2003, venga rinnovata con la durata non inferiore alla data di scadenza del presente decreto.

La domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

ceneri;

pH.

02A03552

DECRETO 18 marzo 2002.

Disciplina della pesca dei piccoli pelagici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997, come modificato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, sulla disciplina dei piccoli pelagici nel mare Adriatico;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998, recante disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2000;

Ritenuta la necessità di disciplinare la pesca marittima dei piccoli pelagici nel mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle specificità locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese esercitanti la pesca con i sistemi «circuizione» e «volante»;

Decreta:

Art. 1.

1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti da Trieste a Brindisi, esercitata con gli attrezzi denominati «circuizione» e «volante» è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

1. La pesca con gli attrezzi denominati «circuizione» e «volante» è esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni di produttori riconosciute, nonché degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.

2. Le unità che esercitano l'attività di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalità:

a) per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 della domenica;

b) per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedì.

Art. 3.

1. I decreti ministeriali 30 maggio 1997, 31 luglio 1997, 1° aprile 1998 e 4 agosto 2000 citati in premessa sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A03550

DECRETO 27 marzo 2002.

Proroga della validità dei nullaosta per le nuove costruzioni di unità da pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 del 28 gennaio 2002;

Vista la decisione del Consiglio 97/413/CE del 26 giugno 1997 relativa agli obiettivi ed alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/70/CE del 28 gennaio 2002;

Considerato che il gruppo di lavoro congiunto Commissione/Italia sta ultimando l'allineamento dell'archivio nazionale delle navi da pesca con quello comunitario;

Considerato altresì che gli obiettivi generali assegnati alla flotta italiana, da rielaborare in funzione della corretta segmentazione della flotta e del fabbisogno di capacità, in termini di stazza e potenza motrice, necessaria per migliorare la sicurezza, la navigazione in mare e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci con lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri ad esclusione di quelli da traino, potranno essere ridefiniti solo a conclusione della revisione dei dati da parte del citato gruppo di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) e successive modificazioni, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999), concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validità e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla osta rilasciati;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 1999), concernente i criteri per la gestione dei nulla osta e delle nuove licenze di pesca nonché la sospensione degli effetti di archiviazione delle comunicazioni di ammissibilità alle agevolazioni contributive previste dallo SFOP per la costruzione di nuove unità;

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000) e 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001), concernenti la proroga della validità dei nulla osta per le nuove costruzioni di unità da pesca;

Avuto riguardo alle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione delle unità per le quali è stato rilasciato il nulla osta;

Valutata l'opportunità di provvedere al rilascio della licenza di pesca per le unità di nuova costruzione i cui lavori siano stati ultimati o siano prossimi al completamento;

Valutata altresì la necessità di garantire alle unità della piccola pesca costiera, la sicurezza a bordo nonché di consentire l'esercizio dell'attività ad una maggiore distanza dalla costa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta

Art. 1.

1. La validità dei nulla osta, prorogata al 31 marzo 2001 con il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002 sempre che entro tale data la nuova costruzione sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l'iscrizione nei pertinenti registri.

2. A decorrere dal 1° luglio 2002 i nulla osta sono validi a condizione che sia offerto in ritiro naviglio, munito di licenza in corso di validità, con uguali caratteristiche tecniche di stazza, potenza motore ed identici sistemi di pesca.

3. È equiparata al ritiro la cancellazione definitiva della nave da pesca a seguito di perdita accidentale, di confisca o di altri provvedimenti adottati da autorità di Paesi terzi che comportino la perdita definitiva della disponibilità della nave stessa. La disposizione si applica sempre che gli eventi non siano compensati da aiuti pubblici.

Art. 2.

1. Il rilascio della licenza di pesca alle unità realizzate in virtù dei nulla osta prorogati a termini di cui all'art. 1 sono subordinate al non superamento degli obiettivi di capacità fissati dal programma operativo pluriennale 1997/2002.

Art. 3.

1. È istituito un gruppo di lavoro con il compito di elaborare, entro il 30 giugno 2002, un piano di «riclassificazione della flotta peschereccia italiana» che tenga conto della segmentazione della flotta alla luce dei nuovi orientamenti comunitari, della nuova ripartizione degli obiettivi assegnati, nonché della integrazione di capacità, in termini di stazza e di potenza, necessari per migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri diversi dai pescherecci da traino.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

02A03785

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pro Lady», in Bassano del Grappa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 marzo 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa «Pro Lady», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della Società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro Lady», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), codice fiscale n. 02695520243, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e la dott.ssa Alessandra De Prezzo, nata a Palmanova (Udine) il 16 maggio 1964, residente a Verona in via Giovanni della Casa n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03518

DECRETO 19 febbraio 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 24 maggio 2001 relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera 74», in Lamezia Terme.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale il rag. Pasqualino Formularo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera 74», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Carlo Porcino, dimissionario;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il cognome del predetto commissario liquidatore, che in effetti è rag. Pasqualino Famularo e non Formularo;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 24 maggio 2001 limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale il rag. Pasqualino Formularo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera 74», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Carlo Porcino, dimissionario, è rettificato limitatamente al cognome del commissario liquidatore, che è Famularo anziché Formularo.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03519

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Pittuladu Di Florinas S.r.l.», in Florinas e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola Pittuladu Di Florinas s.r.l.», con sede in Florinas (Sassari), codice fiscale n. 92017050904, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Claudia Marras, nata a Cagliari il 17 marzo 1979 ed ivi domiciliata in via Garibaldi n. 105, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03520

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nuova Campanini & Musi» società cooperativa a r.l., in Arquata Scrivia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Nuova Campanini & Musi» società cooperativa a r.l., con sede in Arquata Scrivia (Alessandria), codice fiscale n. 01622930061, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona il 28 aprile 1969, ed ivi domiciliata in via P. Tommaso di Savoia n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03521

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fiocche 83» S.c.r.l., in Eboli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 maggio 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa «Fiocche 83» S.c.r.l., con sede in Eboli (Salerno), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Fiocche 83» s.c.r.l., con sede in Eboli (Salerno), codice fiscale n. 01906510654, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Dionigi Della Porta, nato a Castel Campagnano (Caserta) l'1 febbraio 1953, con studio in Amorosi (Benevento), via Telese, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03522

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edili e asfaltisti genovesi - Società cooperativa a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 2 luglio 2001, effettuata nei confronti della società cooperativa «Edili e asfaltisti genovesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, in liquidazione, codice fiscale n. 00245210109, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edili e asfaltisti genovesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, in liquidazione, codice fiscale n. 00245210109, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Maurizio Zucchini, nato a Genova il 1° febbraio 1965, domiciliato in Genova, via della Torrazza, 7/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03570

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orto verde - Società cooperativa a r.l.», in Foligno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 novembre 2000, dei successivi accertamenti ispettivi effettuati in data 12 aprile 2001, nei confronti della società cooperativa «Orto verde - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foligno (Perugia), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orto verde - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foligno (Perugia), codice fiscale n. 01568010548, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Odoardo Stangoni, nato a Bastia Umbra (Perugia) l'8 agosto 1943, ivi residente in via Lenin n. 28/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03571

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Riuscita - Società cooperativa a r.l.», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 aprile 2001 effettuata alla società cooperativa «Cooperativa Riuscita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Riuscita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, codice fiscale n. 06801240018, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Mario Fornasini, residente a Padova in via Carlo Leoni, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03572

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lara 81 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 marzo 2001 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Lara 81 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Verona, dalle quali si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lara 81 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Verona, in liquidazione, codice fiscale n. 01344250236, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, con studio in Verona, piazza Pradaval n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03573

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «FIL. Coop. Lazio a r.l.», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «FIL. Coop. Lazio a r.l.», con sede in Frosinone, codice fiscale n. 01961230602, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Antonio Gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 1954, ed ivi domiciliato in via Monte Fumaiolo, 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03574

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Villette - Soc. coop. a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 16 luglio 2001 redatta dal liquidatore della società cooperativa «Le Villette - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, dalla quale si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Villette - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, codice fiscale n. 00775660673, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Fabio Marone, nato a Termoli (Campobasso), il 18 aprile 1966 ed ivi residente in via Sangro n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03575

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adriamar - Soc. coop. a r.l.», in Alba Adriatica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 25 giugno 2001, effettuata nei confronti della società cooperativa «Adriamar - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alba Adriatica (Teramo), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adriamar - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alba Adriatica (Teramo), codice fiscale n. 00958050676, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Arcangelo Caputo nato a Napoli il 5 gennaio 1954, con studio in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Fratelli Bandiera, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03577

DECRETO 22 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.P.P.L.C. Latteria di Postino a r.l.», in Dovera e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 ottobre 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa «A.P.P.L.C. Latteria di Postino a r.l.», con sede in Dovera (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.P.P.L.C. Latteria di Postino a r.l.», con sede in Dovera (Cremona), codice fiscale n. 01131680199, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori rag. Massimo Monzani, nato il 21 giugno 1954, residente in Osio Sopra (Bergamo), in via Fermi, n. 28; dott. Maurizio D'Apolito, nato il 25 aprile 1946, con studio in Cremona in corso Campi n. 46 e l'avv. Luigi Contento, nato il 12 febbraio 1948, con studio in Milano in via Bigli, n. 28, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03523

DECRETO 28 marzo 2002.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) «sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 2, pacchetto integrato di agevolazioni - PIA, che ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni;

Visto il complemento di programmazione del citato P.O.N., approvato dal comitato di sorveglianza del P.O.N. medesimo nella riunione del 10 luglio 2001, relativo alla modalità operativa della suddetta Misura 2, denominata PIA Innovazione, finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive con la quale sono state fissate le modalità applicative per tale specifica misura denominata PIA Innovazione;

Considerato che la detta circolare ministeriale n. 11675409/01 rinvia, per l'identificazione delle risorse finanziarie disponibili per ciascun bando e per la fissazione dei termini di presentazione delle relative domande, ad uno specifico decreto del Ministro delle attività produttive;

Considerato che il P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale» ha complessivamente destinato alla Misura 2 pacchetto integrato di agevolazioni risorse cofinanziate FESR pari a 571,6 milioni di euro e risorse cofinanziate FSE pari a 96,429 milioni di euro;

Decreta:

Articolo unico

1. I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla Misura 2.1.a Pac-

chetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione, prevista dal programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», le cui modalità applicative sono state stabilite con circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001, sono fissati dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al sessantesimo giorno successivo.

2. Le predette domande sono presentate, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 6 della richiamata circolare ministeriale n. 1167509 del 28 novembre 2001, ad uno dei soggetti gestori per l'attuazione dell'art. 14 della legge n. 46/1982 indicati nella circolare ministeriale n. 1035030 del 26 ottobre 2001.

3. Per l'attuazione del suddetto bando sono assegnati 336,1 milioni di euro cofinanziati dal FESR, per la concessione delle agevolazioni relative alla legge n. 488/1992 e dei contributi alla spesa relativi all'art. 14 della legge n. 46/1982, e 17 milioni di euro cofinanziati dal FSE, per la concessione delle agevolazioni relative alle attività formative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03786

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 2001.

Tariffe di lavori di facchinaggio per la provincia di Forlì-Cesena per l'anno 2002.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993 (schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo);

Vista la lettera circolare n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro recante regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe provinciali dei lavori di facchinaggio scadute il 31 dicembre 1997;

Considerata la particolarità socio-economico-produttiva della provincia di Forlì - Cesena;

Sentite le parti sociali interessate in data 3 dicembre 2001, presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì sulle modalità di attribuzione del tariffario;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, le tariffe dei lavori di facchinaggio vengono fissate come segue:

1. tariffe al quintale:

le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate del 5,2%, applicando compensi diversificati rapportati alle diverse tipologie merceologiche (vedere allegato da A1 al A5);

2. tariffe in economia:

quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1 i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini (riuniti o meno in Carovane, Cooperative ect.) dei seguenti compensi orari:

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 L. 28.930 (€ 14,94);

tariffe a cottimo dal 1° gennaio 2002 aumento del 5,2%.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inviato agli enti interessati.

Forlì, 6 dicembre 2001

Il direttore: DALMONTE

ALLEGATO

TARIFFE DI FACCHINAGGIO

NORME GENERALI

Le tariffe di cui appresso sono comprensive di tutti gli oneri assistenziali e assicurative:

Esse sono riferite:

1) per peso, al quintale;
2) per altezza, a mt. 1,80 con le sole eccezioni previste per le voci n. 41 e n. 42 sale commestibile;
3) per la distanza a ml 15;
4) per il trasporto merci su scale con cesti o sacchi o simili, sino al sesto gradino incluso.

MAGGIORAZIONI

Le tariffe in argomento verranno maggiorato del:

- 20% per merce contenuta, cioè confezionata, fino a Kg. 50, con esclusione della frutta e degli ortaggi;
- 50% per le operazioni effettuate nei giorni considerati festivi dalla legge;
- 60% per le operazioni compiute di notte;
- 60% per le operazioni compiute sotto la pioggia o sotto la neve;

Le suddette percentuali di maggiorazioni non sono tra loro comulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

- per la distanza oltre i primi 15 ml. e sino a ml. 30 la maggiorazione sarà di €. 0,04 al quintale.
- Per ogni gradino oltre il 6° € 0,03 al quintale (esclusi i cereali).

RIDUZIONI

Le tariffe in oggetto verranno invece diminuite del 25% per le operazioni compiute con mezzi meccanici forniti del committente.

ATTESE E DANNI

L'inoperosità superiore a 30 minuti dall'ora prestabilita, per colpa del committente, o il pari ritardo per colpa del prestatore di lavoro darà luogo a compenso per le ore pedute.

Le rotture, dispersioni e simili delle merci a seguito delle operazioni di facchinaggio, daranno luogo a risarcimento del danno arrecato al committente.

TARIFFARIO

Le operazioni di cui appresso sono comprensive dello stivaggio e distivaggio su e da automezzo.

CEREALI
(escluso il grano perchè disciplinato con apposito decreto).

Tariffa globale

1) Carico o scarico .... € 0.58
2) Carico o scarico 1° piano .... € 0.83
3) Carico o scarico 2° piano .... € 1.44
4) Carico o scarico 3° piano .... € 2.13
5) Pesatura .... € 0.16
6) Cambio tela (trasacco) .... € 0.32
7) Legatura .... € 0.08
8) Insaccatura .... € 0.32
9) Vuotatura .... € 0.08
10) Paleggiatura .... € 0.24
11) Insaccatura. legatura, pesatura e carico .... € 0.95
12) Spostamento interno e maneggio in genere dei sacchi .... € 0.58
13) Cereali alla rinfusa da camion in tramoggia .... € 0.47

OPERAZIONE TRASBORDO CEREALI

14) Da carro ferroviario a veicolo sotto carico e viceversa .... € 0.53

PRODOTTI AGRICOLI

15) Sementi in genere da prato .... € 0.79
16) Foraggio, paglia, fieno, foglie in balle pressate, torba cad .... € 0.42

Tariffa globale

17) Monte seme con una paleggiatura..€ 1.09
18) Monte seme con due paleggiature..€ 1.44
19) Insaccatura seme, legatura, pesatura e carico...............................€ 1.44
20) Crina vegetale in balle...€ 1.22
21) Barbabietole...€ 0.54
22) Polpa secca di bietole (in sacchi).......................................€ 0.67
23) Olive...€ 0.95
24) Sanse...€ 0.85
24) Carruba...€ 0.61

PRODOTTI DELLA ZOOTECNICA

26) Mangimi composto...€ 0.8

CONCIMI CHIMICI

27) Sali industriali...€ 0.45
28) Scorie Thomas...€ 0.61
29) Cianamide..€ 0.8
30) Soda e usciva in sacchi e pomice.......................................€ 0.85
31) Zolfo in.pani o sacchi..€ 0.67
32) Pannelli in balle pressate o sacchi......................................€ 0.64
33) Calce idrata...€ 0.85
34) Calce bianca in zolle alla rinfusa da vagone e viceversa......................€ 1.03
35) Calce bianca in zolle con ceste..€ 1.59
36) Anticrittogamici...€ 1.22

ALIMENTARE IN GENERE

37) Caffè...€ 0.72
38) Zucchero e riso..€ 0.63

*Importo non superiore a L. 1.500 di cui L. 750 carico e L. 750 scarico.
(vedi Delibera n. 9 Giunta Comit. Inter. Prezzi del 21.05.84 – G.U. 29.06.84 e Delibera Giunta Comit. Inter. Prezzi del 10.04.86 G.U. 14.04.86)

Tariffa globale

39) Formaggio in cassette..€ 0.72
40) Burro..€ 0.72
41) Sale commestibile in pacchi...€ 0.67
42) Sale commest. con vuotatura senza ponte fino a m. 0,40 ....€ 0.67
43) Sale commestibile con vuotatura in campata con ponte
dam.0,41 a M. 1,80... ....€ 0.81
44) Uova per alimentazione..€ 0.72
45) Uova da cova...€ 0.85
46) Candele, sapone, lisciva in casse...€ 0.85
47) Detersivi in pacchi o fustini..€ 1.09
48) Conserva di pomodoro e marmellata (in casse)...........................€ 0.85
49) Latte confezione cartoni...€ 0.85
50) Latte confezione in vetro..€ 0.91
51) Olio commestibile in fusti..€ 0.98
52) Olio commestibile in lattine o casse..€ 0.91
53) Carne insaccata o comunque conservata...................................€ 0.74
54) Pasta secca in pacchi, casse e sacchi.......................................€ 0.85
55) Pollame e conigli in ceste..€ 1.22
56) Miele in lattine sfuse...€ 0.91
57) Pesce in casse dà camion al mercato..€ 1.15
58) Carico pesce dalla banchina al mercato....................................€ 3.19
59) Scarico pesce, preso dal trasportatore e accalastato
nei box o carico sull'automezzo dell'acquirente..........................€ 2.92
60) Farina..€ 0.79
61) Forma alla rinfusa...€ 1.28
62) Pesatura..€ 0.24

GHIACCIO, FRUTTA E ORTAGGI

63) Ghiaccio..€ 1.26
64) Frutta in plateau o ceste..€ 0.91
65) Frutta alla rinfusa in cestatura e casse......................................€ 1.71

Tariffa globale

66) Frutta secca...€ 0.72
67) Pesatura frutta...€ 0.32
68) Cocomeri e meloni.. € 1.26
69) Patate in sacchi..€ 0.71
70) Patate alla rinfusa...€ 0.95
71) Uva da mosto in ceste o casse..€ 0.79
72) Uva in mosto..€ 2.37
73) Pomodoro in ceste o casse...€ 0.91
74) Fragole in confezioni fino a 2 Kg ....€ 1.81
75) Ciliegie in confezioni fino a 2 Kg..€ 1.44

VINI E BEVANDE IN GENERE

76) Vini e birra in fusti...€ 1.06
77) Birra e liquori, acqua minerale o bottiglie vuote in
casse...€ 1.15
78) Vini in damigiane..€ 0.79
79) Vini in damigiane con accatastamento....................................€ 0.95

MERCE VARIA

80) Cuoio in balle...€ 1.26
81) Penna e lana..€1.28
82) Pelo..€1.15
33) Pelli salate salamoiate..€ 1.59
84) Stracci in balle pressate..€ 1.09
85) Carico e scarico tele vuote... € 1.22
86) Rottami vetro ed ossa...€ 1.59
87) Tabacchi in fusti..€ 1.03
38) Tabacchi in scatole di cartone...€ 1.09
89) Carta e cartone in risme..€ 1.2
9O) Carta e cartone in balle..€ 0.85

Tariffa globale

91) Terraglle, terrecotte e vetri comuni..€ 1.09
92) Cristalli e vetri semidoppi in casse sino a q.li 2..........................€ 2.84
93) Pallini di piombo da caccia..€ 0.91
94) Pesatura...€ 0.32
95) Spago per presse...€ 1.2
96) Plastlca per uso agricolo (per serre, spacciamaneria ecc.)..............€ 1.25

ELETTRODOMESTICI

97) Cucine economiche piano terra....................................cad. € 1.89
98) Cucine economiche in cantina.." € 2.37
99) Cucine gas...” € 1.15
100) Frigoriferi sino a litri 165.." € 2.26
101) Frigoriferi sino a litri 240.." € 2.68
102) Fornello a gas liquido...” € 0.16
103) Bombole a gas liquido piene...” € 0.21
104) Bombole a gas liquido vuote...” € 0.12
105) Lavatrici...” € 3.04

Le operazioni di cui appresso non sono comprensive di stivaggio o accatastamento.
Qualora si richieda l'effettuazione di dette operazioni, le tariffe vanno aumentate di € 0.14.

COMBUSTIBILI SOLIDI

106) Carbone vegetale sciolto da camion a terra con badile..................€ 0.61
107) Idem sciolto da vagone a camion..€ 0.74
108) Idem sciolto con cesti e vuotatura..€ 1.19
109) Carbone dolce in balle..€ 1.15
110) Vuotatura sacchi carbone...€ 0.32
111) Pesatura..€ 0.32
112) Carbone cock, fossile, mattonelle, antracite, lignite
semplice scarico mucchi all'aperto...€ 0.61

Tariffa globale

113) Idem da veicolo alla cantina in bocchetta........................... € 0.73
114) Scarico con cesti dal veicolo al carbonile.......................... € 1.59
115) Spostamento nell'interno del cortile................................ € 0.54
116) Legna da ardere in bocchetta..€ 0.73
117) Scarico legna in semplice mucchio all'aperto.......................€ 0.58
118) Legna da ardere con cesto...€ 1.59
119) Carburo..€ 0.85

COMBUSTIBILI LIQUIDI

120) Olio e grassi in fusti...€ 0.85
121) Olio e grassi in casse..€ 0.85

MATERIALI EDILI INDUSTRIALI

122) Legname segato in tavole e morallame...............................€ 1.09
123) Legnamo cortame...€ 1.46
124) TronchiI, travi e pali..€ 1.09
125) Ferro in putrelle, lastre, verghe, fasci e rotoli a terra................€ 1.09
126) Filo spinato.. € 1.22
127) Rottame ferro in genere.. € 1.46
128) Carico e scarico rottame ferro voluminosi.......................... € 1.64
129) Ferro in lastre, verghe, fasci e rotoli in magazzino..................€ 1.22
130) Cemento, gesso, calce in sacchi ....€ 0.54
131) Mattoni forati...€ 0.73
132) Mattoni comuni.. € 0.54
133) Mattoni refrattari..€ 1.26
134) Materiali per decorazioni bossolo, tubi, grès, eternit,
piastrelle per pavimenti...€ 1.2
135) Lastre di marmo grezzo...€ 1.53
1 36) Lastre di marmo lavorato...€ 2.72
137) Faesite e trucciolame..€ 1.52

	Tariffa globale
138) Compensati	€ 1.4
139) Graniglia alla rinfusa da camion a terra	€ 0.67
140) Graniglia con coste da camion a deposito	€ 1.26
141) Polvere di marmo con ceste	€ 1.57
142) Tubo in ferro a terra	€ 1.03
143) Tubo in ferro sistemato in scansie	€ 1.59
144) Asfalto in pani	€ 0.72
145) Asfalto in fusti	€ 0.61
146 Asfalto in sacchi	€ 0.54
147) Pali cemento sino a m	€ 0.98
148) Pali cemento da m. 30 e oltre	€ 1.37

MATERIALE IGENICO E SANITARIO

149) Vasche da bagno	cad	€ 2.05
150) Bidè. water-closet	”	€ 0.48
151) Scaldabagni	“	€ 1.22
152) Lavandini in genere	“	€ 0.79
153) Materiale plastico	”	€ 1.46

N.B. Eventuali pattuazioni di miglior favore concordate tra committenti e gruppi facchini precedentemente all'entrata in vigore dal presente tariffario, restano inalterate fino a concorrenza.

02A03410

DECRETO 18 dicembre 2001.

Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto regionale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni cooperative;

Considerato il vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento di costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali al Servizio sanitario nazionale con l'IRAP;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:

operazioni di facchinaggio eseguite in economia € 15,86 (L. 30.710)/ora;

operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi € 17,61 (L. 34.091)/ora;

operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) € 21,16 (L. 40.962)/ora.

Anche i compensi a peso, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 18 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BALDINI

02A03408

DECRETO 31 gennaio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto direttoriale n. 2783 del 28 gennaio 1998, con il quale è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno la commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario;

Visto il decreto n. 2962 del 22 ottobre 2001, con il quale la predetta commissione è stata integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

Vista la nota in data 21 gennaio 2002, con la quale l'INAIL di Salerno ha designato in seno alla commissione in parola il sig. Strommillo Mario Rocco, in sostituzione della dott.ssa Genise Serena trasferita ad altra sede;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Strommillo Mario Rocco è nominato componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario, in rappresentanza dell'INAIL ed in sostituzione della dott.ssa Serena Genise.

Salerno, 31 gennaio 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A03412

DECRETO 5 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carbone Moda, unità di Avellino - zona industriale Domicella. (Decreto n. 30729).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Carbone Moda tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carbone Moda, con sede in Palma Campania (Napoli), unità di Avellino - zona industriale Domicella (Avellino), per un massimo di 71 unità lavorative, per il periodo dal 26 novembre 2001 al 25 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 2001 con decorrenza 26 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03460

DECRETO 5 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pama Saimp, unità di Padova. (Decreto n. 30730).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pama Saimp, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pama Saimp, con sede in Rovereto (Trento), unità di Padova, per un massimo di 56 unità lavorative.

Per il periodo dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 2001 con decorrenza 1º luglio 2001.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 30 giugno 2002, unità di Padova, per un massimo di 56 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 2001 con decorrenza 1º gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03459

DECRETO 5 febbraio 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. SIES - Società italiana editrice stampatrice, unità di Milano e Paderno Dugnano. (Decreto n. 30731).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. SIES - Società italiana editrice stampatrice;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 37 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavorati poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. SIES - Società italiana editrice stampatrice, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili; Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 12 settembre 2001 all'11 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03458

DECRETO 5 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.T.S., unità di Casalnuovo e Pomezia. (Decreto n. 30732).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b),* della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 18 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l. — codice ISTAT 45340 — intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 20 novembre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a),* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 70 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., sede legale in Firenze, unità di Casalnuovo (Napoli), per un numero massimo di 50 unità lavorative; Pomezia (Roma) per un numero massimo di 20 unità lavorative; codice ISTAT 45340 (matricola I.N.P.S. n. 5115455354), per il periodo dal 20 novembre 2001 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03457

DECRETO 5 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, unità di Agrigento, Atena Lucana, Catania, Eboli, Palermo, Ragusa, Roma e Siracusa. (Decreto n. 30733).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b),* della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 29 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Itel S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 300 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Itel S.p.a. — codice ISTAT 31.62.2 — intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *a)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 300 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Itel S.p.a., con sede legale in San Gregorio di Catania (Catania), unità di Agrigento, per un numero massimo di 18 lavoratori; Catania, per un numero massimo di 88 lavoratori; Eboli (Salerno), per un numero massimo di 30 lavoratori; Palermo, per un numero massimo di 70 lavoratori; Ragusa, per un numero massimo di 32 lavoratori; Roma, per un numero massimo di 29 lavoratori; Atena Lucana (già Sala Consilina) (Salerno), per un numero massimo di 11 lavoratori; Siracusa, per un numero massimo di 22 lavoratori; codice ISTAT 31.62.2 (matricola INPS n. 2100956773-00), per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllate l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03456

DECRETO 5 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vern Special, unità di Lainate. (Decreto n. 30734).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66622 dell'8 novembre 2001 pronunciata dal tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Vern Special;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'8 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vern Special, con sede in Milano, unità in Lainate (Milano), per un massimo di 23 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 novembre 2001 al 7 novembre 2002;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03455

DECRETO 5 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molly, unità di Modena. (Decreto n. 30735).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 73 del 16 agosto 2001 pronunciata dal tribunale di Modena, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Molly;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 agosto 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molly, con sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di 22 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 agosto 2001 al 15 agosto 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03454

DECRETO 5 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Adda, unità di Robbiate. (Decreto n. 30736).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 2/01 del 5 novembre 2001 emesso dal tribunale di Lecco, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Manifattura Adda;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Adda, con sede in Robbiate (Lecco), unità di Robbiate (Lecco), per un massimo di 32 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A03453

DECRETO 18 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 13/99 del 12 maggio 1999, pubblicato nel F.A.L. n. 20 del 21 maggio 1999 con il quale è stato nominato il sig. Adil El Marouakhi quale componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia;

Vista la nota del 22 gennaio 2002 con la quale il sig. Adil El Marouakhi ha rassegnato le dimissioni, quale membro effettivo della suddetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 24 gennaio 2002 della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia con la quale è stato proposto altro nominativo in sostituzione del dimissionario;

Decreta:

Il sig. Ruffini Sergio, nato a Castelnovo ne' Monti il 9 dicembre 1951, residente a Reggio Emilia in via Bodoni n. 2/1, è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: GIORGINI

02A02814

DECRETO 19 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 14 del 25 maggio 2000 con cui si è provveduto alla nomina del sig. Cacciotti Mario quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione provinciale di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 23 gennaio 2002 con cui il sig. Cacciotti Mario rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota protocollo n. 39060/PM/vg del 29 gennaio 2002 con cui la C.I.S.L. regionale di Roma e del Lazio segnala il nominativo del sig. Diociaiuti Stefano quale rappresentante supplente dei lavoratori in sostituzione del sig. Cacciotti Mario;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Diociaiuti Stefano, domiciliato per la carica presso la C.I.S.L. di Roma e del Lazio, via Ludovico Muratori n. 29 - 00184 Roma, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione, in sostituzione del sig. Cacciotti Mario.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore provinciale: CELA

02A02815

DECRETO 19 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto direttoriale n. 2783 del 28 gennaio 1998, con il quale è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno la commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario;

Visto il decreto n. 2962 del 22 ottobre 2001, con il quale la predetta commissione è stata integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

Vista la nota in data 1º febbraio 2002, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Salerno ha designato in seno alla commissione in parola il dott. La Corte Antonio in sostituzione della sig.ra Sessa Gaetana;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. La Corte Antonio è nominato componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione della sig.ra Sessa Gaetana.

Salerno, 19 febbraio 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A03411

DECRETO 26 febbraio 2002.

Rettifiche del decreto 23 novembre 2001 inerente le tariffe di facchinaggio per la provincia di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO

Visto del decreto direttoriale del 23 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2001 inerente le tariffe di facchinaggio per la provincia di Prato;

Rilevato che il decreto suddetto contiene, relativamente alle tariffe ad economia, importi errati, espressi sia in lire che in euro;

Decreta:

Per la provincia di Prato le tariffe ad economia sono le seguenti:

Tariffe.

per prestazioni di durata superiore a 4 ore pari a 8 ore continuative: L. 219.858 - € 113,55;

per prestazioni di durata inferiore o pari a 4 ore continuative: L. 123.030 - € 63,54.

Maggiorazioni.

lavoro eseguito in economia oltre le 8 ore - maggiorazione delle tariffe del 20%: L. 32.979 - € 17,03;

lavoro eseguito in economia nelle ore notturne (*) - maggiorazione delle tariffe del 75%: L. 48.094 - € 24,84;

lavoro eseguito in economia nei giorni festivi - maggiorazione delle tariffe del 50% di cui:

punto 1: L. 41.224 - € 21,29;

punto 2: L. 46.136 - € 23,83.

Prato, 26 febbraio 2002

Il direttore provinciale: IZZO

(*) Per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.

02A03409

DECRETO 8 marzo 2002.

Revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «La Matteotti», in Firmo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 110 del 13 dicembre 2001 con il quale la società cooperativa «La Matteotti», con sede in Firmo, costituita per rogito notaio Alfredo Tarsitani in data 26 novembre 1976, è stata cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1997/1998 e 1999/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 59/1992;

Vista l'istanza presentata in data 17 dicembre 2001 relativa alla revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio per avvenuto versamento in data 17 dicembre 2001 dei contributi biennali;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

È revocato il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «La Matteotti», con sede in Firmo.

Cosenza, 8 marzo 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A03291

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 dicembre 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la compensazione delle minori entrate derivanti dall'allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a quelle medie del settore industriale.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell'economia e delle finanze), le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto del 22 dicembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001, con il quale è stata data attuazione all'art. 9, comma 1, della legge n. 472/1999, stabilendo che, per l'anno 1999, l'aliquota contributiva a carico dei dipendenti dalle aziende suindicate è ridotta dall'11,219% all'8,89% delle retribuzioni imponibili;

Vista la nota del Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose - Unità operativa APC 1, n. 448/TPL dell'8 ottobre 2001, con la quale è stato richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale di comunicare l'ammontare dell'onere complessivo delle minori entrate sopportate dal medesimo istituto a seguito del predetto allineamento;

Vista la nota di risposta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 27/12339 del 3 dicembre 2001, con la quale si certifica che l'allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a quelle medie del settore dell'industria, nell'anno 1999, comporta una riduzione delle entrate stimabili nel complesso in 111.140 milioni di lire;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. 1279 del 30 marzo 2001, con il quale è affidata al direttore dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul cap. 1270;

Vista la nota del Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose — Unità operativa APC 1, n. 108/TPL del 2 marzo 2001, con la quale è stato chiesto all'Ufficio centrale di bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria 1998), l'eliminazione dal conto residui 2000 della

somma di lire 10 miliardi sul capitolo 1270 e la conseguente reiscrizione nella competenza dell'esercizio finanziario 2015;

Decreta:

Per le necessità di cui in premessa si autorizza l'impegno della somma di L. 7.409.333.334 pari ad euro 3.826.601,32 sul capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.8 «Sgravi e agevolazioni contributive», per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il dirigente generale: RICOZZI

02A03481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 28 febbraio 2002.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti della società C.A.F. Nazionale ragionieri commercialisti S.r.l., in Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II;

Visto l'art. 32, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuata gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II del sopracitato regolamento del 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata in data 11 febbraio 2002, con la quale il C.A.F. Nazionale ragionieri commercialisti S.r.l., con sede in Pordenone, viale Lino Zanussi n. 11/c, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01452620931 legalmente rappresentata dal sig. Mauro Gava, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato a Pordenone in data 15 ottobre 2001 a rogito notaio dott. Guido Bevilacqua (n. 15337 di repertorio e n. 10024 di fascicolo) e lo statuto ad esso allegato, registrato il 29 ottobre 2001 al n. 5077/I;

Visto il verbale di assemblea straordinaria tenuta a Pordenone in data 24 ottobre 2001 a rogito notaio dott. Guido Bevilacqua (n. 15417 di repertorio e n. 10078 di fascicolo), registrato il 12 novembre 2001 al n. 5331/I con cui viene integrato lo statuto della suddetta società, adeguandolo all'attività di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con l'UNIPOL Assicurazioni in data 2 gennaio 2002;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, allegata alla menzionata istanza, dalla quale risulta incaricato quale responsabile dell'assistenza fiscale il sig. Mauro Gava, iscritto al collegio dei ragionieri di Pordenone dal 9 marzo 1994;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulta che dai soci dipendono n. 56.963 soggetti fruitori di reddito da lavoro dipendente;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previste dalla normativa sopracitata, per la costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Decreta:

La società C.A.F. Nazionale ragionieri commercialisti S.r.l., con sede in Pordenone, in viale Lino Zanussi n. 11/c, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti.

Trieste, 28 febbraio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A03413

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2002.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese alla società «Centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia e Basilicata S.r.l.»., in Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

1.1. La società «Centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia e Basilicata S.r.l.», con sede legale in Bari, alla via Dieta di Bari n. 36/G, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05523850724, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese quale centro di assistenza fiscale imprese e ad utilizzare la parola C.A.F. previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per la società Centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia e Basilicata S.r.l. all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata in data 27 novembre 2001 dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Stefano Giuseppe Antonio Genco.

I soci del centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia e Basilicata S.r.l. sono la Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia con sede in Bari e la Federazione regionale coltivatori diretti di Basilicata con sede in Potenza.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto, in data 9 maggio 2001, dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti - associazione sindacale di categoria tra imprenditori presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da almeno dieci anni, con sede in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43, la delega, a firma del presidente *pro-tempore* sig. Paolo Bedoni, per le Federazioni regionali coltivatori diretti di Puglia e di Basilicata a costituire centri di assistenza fiscale alle imprese operanti su tutto il territorio della Puglia e della Basilicata;

b) ha presentato copia dell'atto costitutivo stipulato in data 19 aprile 2000 in Bari a rogito notaio Michele Costantini, n. 208321 di repertorio e n. 13035 di raccolta, registrato a Bari in data 2 maggio 2000 al n. 2435/A ed il relativo statuto ad esso allegato;

c) ha interamente versato il capitale sociale pari a L. 100.000.000, come risulta dalla copia dell'atto modificativo del citato atto costitutivo, stipulato in data 13 giugno 2000 in Bari a rogito notaio Michele Costantini, n. 208411 di repertorio e n. 13069 di raccolta, registrato a Bari in data 20 giugno 2000 al n. 3256/A, nelle seguenti misure: Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia per L. 70.000.000 e Federazione regionale coltivatori diretti di Basilicata per L. 30.000.000. II suddetto capitale sociale, secondo le vigenti disposizioni, è stato convertito in € 51.645,69;

d) ha presentato la copia della polizza assicurativa n. 5988658, stipulata in data 1° gennaio 2001 con la società F.A.T.A S.p.a. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Agenzia generale Roma centro S.r.l. di Roma, con allegate le condizioni di polizza costituenti parti integranti della stessa; la garanzia è stata prestata con un massimale di 4.000.000.000 di lire, pari a € 2.065.827,60, e con il limite di 2.000.000.000 di lire, pari a € 1.032.913,80, per ogni sinistro e per ciascun anno assicurativo, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

e) ha presentato la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., nella quale è stato precisato che per lo svolgimento della propria attività di assistenza fiscale intende avvalersi delle seguenti società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle rispettive federazioni provinciali territorialmente competenti, facenti capo alle federazioni regionali che hanno costituito il C.A.F.:

impresa Verde Bari S.r.l., con sede in Bari;

impresa Verde Brindisi S.r.l., con sede in Brindisi;

impresa Verde Foggia S.r.l., con sede in Foggia:

impresa Verde Lecce S.r.l., con sede in Lecce;

impresa Verde Taranto S.r.l., con sede in Taranto;

impresa Verde Matera S.r.l., con sede in Matera;

impresa Verde Potenza S.r.l., con sede in Potenza;

f) ha presentato la dichiarazione resa dal sig. Pietro Nicola Polignano, nato a Putignano (Bari) il 19 aprile 1966 iscritto al n. 807 dell'albo dei ragionieri e periti commerciali «Michelangelo Interesse» di Bari, quale responsabile dell'assistenza fiscale, in merito

all'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte del suddetto ordine professionale nei confronti dello stesso;

g) ha presentato le dichiarazioni, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente nonché dagli amministratori unici delle società di servizi di cui alla suddetta lettera *e)* in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Si fa obbligo alla società «Centro assistenza imprese Coldiretti di Puglia e Basilicata S.r.l.» di comunicare le variazioni o integrazione dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni, comprese quelle delle società di servizi di cui si avvale, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Riferimenti normativi del provvedimento.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1999, reca la disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze del 18 gennaio 2001, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2001, n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 15 settembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali.

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, articoli 11 e 13, comma 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, articoli 4 e 7, comma 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001.

Decreto ministeriale del 28 dicembre 2000, n. 1390, art. 3, comma 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Attribuzioni delle funzioni delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale, all'art. 1, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - Settore servizi al contribuente, per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 marzo 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A03384

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Accertamento dell'inizio del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste le note protocollo n. 9753 del 19 gennaio 2002 e n. 11064 del 22 gennaio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con le quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo dal giorno 18 gennaio 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova, essendo stato causato da un furto di documenti presso l'archivio cartaceo del Servizio di pubblicità immobiliare e che i predetti documenti trafugati consistono in oltre 15.300 titoli di altrettante trascrizioni, relative agli anni 1999, 2000 e 2001, avvenuto fra la notte del 17 ed il 18 gennaio, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la nota del 30 gennaio 2002 del Servizio I - Divisione II della Direzione compartimentale del territorio di Milano da cui risulta che l'interruzione dei Servizi di pubblicità immobiliari ha una durata superiore a quindici giorni in quanto l'Ufficio sta provvedendo alla completa ricostruzione dell'archivio cartaceo relativo ai titoli sottratti;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota in data 27 febbraio 2002, protocollo n. 385, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'inizio del periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Mantova dal giorno 18 gennaio 2002, limitatamente alle ispezioni delle note e titoli relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001.

Con separata ulteriore disposizione si provvederà ad accertare la data di scadenza e quindi la durata del periodo di irregolare funzionamento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 marzo 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A03783

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2002.

Decadenza della Italia assicurazioni S.p.a., in Assago-Milanofiori, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli aerei e R.C. aeromobili. (Provvedimento n. 2072).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Italia assicurazioni S.p.a. (già Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a.), con sede in Assago-Milanofiori (Milano), Strada 6, Palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la comunicazione della società in data 6 marzo 2002, con la quale l'Italia assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 11 febbraio 2002, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami Corpi di veicoli aerei e R.C. aeromobili;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Assago - Milanofiori (Milano), è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 5. Corpi di veicoli aerei e 11. R.C. aeromobili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A03761

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 marzo 2002.

Rimodulazione del prezzo del servizio «12» di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica. (Deliberazione n. 79/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 13 marzo 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera 171/99, concernente «Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerte da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera 6/00/CIR concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la propria delibera 271/01/CONS concernente «Modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.»;

Vista la nota dell'11 dicembre 2001, con la quale Telecom Italia ha presentato all'Autorità una proposta di rimodulazione dei prezzi del servizio «12» erogato da apparecchi a disposizione del pubblico;

Considerato l'esito della consultazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 1° febbraio 2002, relativamente alla revisione dei prezzi del servizio informazione abbonati «12» da telefonia pubblica;

Considerata la riformulazione della proposta originaria inviata da Telecom Italia il successivo 27 febbraio 2002, anche a seguito degli esiti della citata consultazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori;

Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È autorizzata la rimodulazione del prezzo del servizio «12» di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica, alle seguenti condizioni:

Prezzo servizio 12 da telefonia pubblica:

scatti alla risposta........................	3
ritmo di tassazione (sincrono postic.)	20 secondi
valore dello scatto inclusa IVA	€ 0,1 (L. 193,627)

2. Le condizioni economiche di offerta del servizio, riportate nella tabella di cui al comma 1, sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

3. Le modalità di fornitura del servizio rimangono invariate.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 13 marzo 2002

Il presidente: CHELI

02A03760

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 20 marzo 2002.

Tubazioni in PVC - Problematiche relative all'entrata in vigore delle norme EN 14512. (Deliberazione n. 69).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la relazione del dirigente del servizio ispettivo competente per la regione Lazio;

Considerato in fatto;

Il commissario *ad acta* - gestione ex Agensud del Ministero delle politiche agricole e forestali - con note dell'8 novembre 2001 e 14 dicembre 2001, rispettivamente n. 1434 e n. 1515 ha richiesto a questa Autorità una pronuncia a seguito dell'entrata in vigore (1° gennaio 2002) delle norme tecniche EN 1452, in luogo delle precedenti UNI 7441, relative all'utilizzo delle tubazioni in PVC. Le norme predette, riducendo il coefficiente di sicurezza, consentono l'utilizzo di tubazioni in PVC, a parità di pressione, con un diametro inferiore ed uno spessore inferiore.

Come sempre accade nel passaggio tra vecchie e nuove norme, il periodo di transizione si presta ad interpretazioni sulla loro corretta applicazione in presenza di contratti di appalto stipulati in data anteriore.

Nel caso in esame, il rispetto delle vecchie norme comporta l'utilizzo di tubazioni rivalutate in base alla nuova normativa.

L'utilizzo delle nuove norme determina un vantaggio economico dell'impresa che fornisce, a parità di condizioni (pressione di esercizio), una tubazione di diametro e/o spessore inferiore e quindi di costo unitario elementare più contenuto.

Per come si rileva dalle note trasmesse, il tutto comporta l'esame del problema dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico; il primo relativo al fenomeno della probabile ovalizzazione delle tubazioni, il secondo relativo alla scelta più indicata per una corretta applicazione delle norme della legge n. 109/1994 in materia di miglioramento dell'opera, e il terzo per quanto riguarda i vantaggi economici per la stazione appaltante o per l'impresa.

Inoltre la scelta della tubazione che deve fornire l'impresa nell'esecuzione dell'opera, deve essere esaminata anche alla luce dell'eventuale mancanza di materiale rispondente alla vecchia normativa, e quindi corrispondente ai patti contrattuali.

Ritenuto in diritto;

Il fenomeno dell'ovalizzazione delle tubazioni, si ritiene che sia un problema squisitamente tecnico, legato al tipo di materiale utilizzato per il ricoprimento della tubazione (dal piano di calpestio all'estradosso della tubazione), ai carichi e sovraccarichi agenti e al tipo di fondazione su cui posa la tubazione. Tali circostanze, però non possono, nel caso in esame, giustificare la scelta del diametro e dello spessore delle tubazioni da utilizzare, essendo tale scelta dettata da norme contrattuali e non da valutazione tecniche.

La norma di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 25 della legge n. 109/1994 e s.m., prevede la possibilità di ricorrere ad una variante in corso d'opera nel caso vi sia la «possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale». Tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, essendo il materiale da impiegare lo stesso, e l'adozione di una tubazione di diametro e/o spessore inferiore non migliora certo la qualità dell'opera da realizzare.

In merito invece all'aspetto economico, si premette che il contratto di appalto regola i rapporti tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice dell'opera, e viene redatto in funzione delle particolari condizioni cui viene assoggettata l'impresa nella realizzazione dell'opera. Esso contiene il capitolato speciale di appalto, nel quale vengono indicate le norme per una corretta esecuzione delle lavorazioni e l'elenco dei prezzi da applicare per i pagamenti da corrispondere all'impresa.

Il predetto elenco dei prezzi normalmente riporta per ognuno di essi, il tipo e la qualità del materiale e le dimensioni del componente che l'impresa deve fornire per eseguire le lavorazioni. I prezzi previsti sono vincolanti sia per la stazione appaltante sia per l'impresa, per cui la fornitura di materiale diverso nel tipo, nella qualità e nelle dimensioni da quello indicato nel prezzo determina una variante che comporta l'adozione di un nuovo prezzo che va giustificato e contrattato nei modi e nei termini di legge.

In base a quanto sopra considerato, il consiglio nell'adunanza del 20 marzo 2002 ritiene che:

a) l'impiego di tubazioni di diametro e/o spessore previsti contrattualmente che rientrano, ai sensi di una nuova normativa tecnica, in una classe superiore, non comporta alterazioni delle indicazioni contenute nella corrispondente voce dell'elenco dei prezzi e, quindi, l'appaltatore non può pretendere un maggior indennizzo;

b) l'impiego di tubazioni di diametro e/o spessori inferiori a quelli previsti contrattualmente che rientrano, ai sensi di una nuova normativa tecnica, nella classe prevista contrattualmente, non comporta l'applicazione della norma di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e, pertanto, è necessario determinare un nuovo prezzo unitario elementare che sia minore di quello previsto nel contratto in quanto occorre tenere conto sia

del minor materiale impiegato e sia del conseguente minor peso per metro lineare in funzione del trasporto e della posa in opera,

manda al Servizio ispettivo perché comunichi la presente deliberazione all'istante.

Roma, 20 marzo 2002

Il presidente: GARRI

02A03747

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002.

Direttiva concernente le modalità applicative del provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 02/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 gennaio 2002,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti;

l'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88 stabilisce che «A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverrà su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo»;

la norma di cui al precedente alinea dispone che:

a) i consumi di gas rilevati tra due letture debbano essere attribuiti, ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture;

b) nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera debba essere applicato considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie;

Viste:

la legge n. 481/1995;

l'art. 1559 del codice civile;

il provvedimento Cip n. 24/88;

vista la delibera dell'Autorità 19 luglio 2001, n. 164/01 (di seguito: delibera n. 164/01);

Considerato che:

nell'ambito dell'istruttoria avviata con la delibera n. 164/01, è emerso che taluni esercenti, non compiutamente identificati, erroneamente ritenendo equivalente alla lettura dei consumi effettivi la stima dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente, in caso di variazioni tariffarie applicherebbero il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera valutando non l'intero periodo intercorrente tra due letture, ma quello compreso tra stime di consumo o decorrente da una stima;

il comportamento di cui sopra determina una disparità di trattamento tra gli utenti in quanto siffatte modalità di calcolo delle variazioni tariffarie, non solo non garantiscono a tutti i clienti un'equa attribuzione dei consumi e delle variazioni tariffarie nei vari periodi di fatturazione, ma violano l'affidamento della clientela relativamente all'applicazione di un metodo di fatturazione fondato sui consumi certi previsto dal provvedimento Cip n. 24/88;

Ritenuto che sia opportuno:

garantire comportamenti uniformi da parte degli esercenti nell'applicazione dell'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88, e renderne sanzionabile l'inosservanza ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)* della legge n. 481/1995, richiamandone altresì le modalità applicative ai fini delle necessarie verifiche;

emanare, a tale fine, una direttiva che, oltre ai richiamati obiettivi di uniformità e di sanzionabilità, sia rivolta a garantire ai clienti, serviti da esercenti che in passato non si siano attenuti alla corretta applicazione del citato provvedimento CIP n. 24/88:

a) l'eliminazione del danno economico conseguente all'effettuazione di pagamenti maggiori del dovuto;

b) un'efficace e uniforme informazione circa il diritto di cui alla lettera *a)*;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 4, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2001, n. 197, per omettere la comunicazione dell'inizio del procedimento, nella considerazione che v'è urgenza di provvedere in modo da evitare che comportamenti non corretti di applicazione del citato provvedimento CIP n. 24/88 possano produrre ulteriori danni alla clientela e che comunque nel procedimento avviato con delibera n. 164/01, avente ad oggetto le modalità applicative del citato provvedimento CIP n. 24/88, è intervenuta ed ha avuto modo di interloquire una delle associazioni di esercenti (ANIGAS);

Delibera:

Art. 1.

Obblighi degli esercenti ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6 del provvedimento della Giunta del comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/88.

1.1 L'art. 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento della Giunta del comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24 (di seguito denominato: provvedimento Cip n. 24/88) prevede che l'impresa che esercita il servizio di distribuzione e di vendita del gas a mezzo di rete urbana (di seguito denominata: esercente):

a) attribuisce i consumi di gas rilevati tra due letture ai fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero periodo intercorrente tra dette letture;

b) adotta, nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni tariffarie.

Art. 2.

Ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio

2.1 L'esercente che, anteriormente all'adozione della presente direttiva non abbia operato nei termini indicati al precedente art. 1, è tenuto con riferimento alle bollette emesse e salvo prescrizione, a provvedere a proprie spese, su richiesta del singolo cliente o di una delle formazioni associative nelle quali i clienti siano organizzati, al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso al cliente delle eventuali differenze.

2.2 L'esercente provvede al ricalcolo di cui al comma 2.1 entro novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta.

2.3 Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'esercente di cui al comma 2.1 presenta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rendiconto del numero di richieste di ricalcolo ricevute, dei tempi di evasione di tali richieste, e degli esiti del ricalcolo.

Art. 3.

Informazioni alla clientela

3.1 L'esercente che, anteriormente all'adozione della presente direttiva non abbia operato nei termini indicati al precedente art. 1, è tenuto a informare i propri clienti, a propria cura e spese, circa il fatto che il medesimo esercente ha adottato modalità di applicazione delle variazioni tariffarie difformi da quanto previsto dal citato provvedimento Cip n. 24/88, e che, in seguito a richiesta, tali clienti hanno diritto al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso delle eventuali differenze.

3.2 L'informazione ai clienti di cui al comma 3.1 deve essere data secondo le seguenti modalità:

a) gli esercenti aventi più di 500.000 clienti finali sono tenuti a pubblicare, su almeno tre quotidiani, con diffusione nazionale, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio;

b) gli esercenti aventi un numero di clienti finali superiore a 100.000 e inferiore a 500.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un quotidiano con diffusione nazionale, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio;

c) gli esercenti aventi un numero di clienti finali superiore a 5.000 e inferiore a 100.000 sono tenuti a pubblicare, su almeno un quotidiano, un avviso avente adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio;

d) gli esercenti aventi un numero di clienti finali inferiore a 5.000 sono tenuti a fornire, in allegato alla prima bolletta emessa successivamente all'adozione della deliberazione di cui al comma 3.3, un avviso avente adeguata evidenza e dimensione.

3.3 Il testo dell'avviso di cui al comma 3.2, che sarà definito con successivo provvedimento, deve essere pubblicato dagli esercenti di cui al comma 3.2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1 La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 9 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

02A03748

DELIBERAZIONE 7 marzo 2002.

Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 36/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 marzo 2002,

Premesso che:

con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01 (di seguito: deliberazione n. 317/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato

condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato *A* alla medesima deliberazione (di seguito: condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento);

l'art. 9, comma 9.4, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento prevede che l'Autorità definisca con successivo provvedimento modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché le modalità per l'approvvigionamento da parte della società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete) delle risorse per l'erogazione del medesimo servizio;

l'Autorità ha organizzato in data 18 gennaio 2002 un seminario per la presentazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento a tutti gli operatori interessati;

alcuni soggetti hanno richiesto all'Autorità chiarimenti per quanto concerne l'applicazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);

la deliberazione n. 317/01;

Considerato che:

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;

l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 95/01 prevede per i soggetti titolari di impianti di generazione l'obbligo di presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, e per la gestione delle congestioni;

l'art. 9, comma 9.2, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento modifica il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;

ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 l'approvvigionamento da parte del gestore della rete delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato secondo le condizioni della deliberazione n. 95/01, e che tale regime si applica solo in seguito all'operatività del sistema delle offerte di cui al medesimo articolo; e che, nel momento in cui sarà effettivo il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01, il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del testo integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;

in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, per l'anno 2002, sino all'operatività del regime di cui al medesimo alinea, l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dovrà avvenire con modalità fissate dall'Autorità; e che in relazione a tale assetto sono stati determinati i corrispettivi previsti nelle condizioni transitorie di dispacciamento;

le procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione e dell'energia elettrica, per l'anno 2002, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, agli operatori del mercato libero si sono concluse successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 317/01;

il completamento della disciplina delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato libero per l'anno 2002 incide sulla valutazione che i clienti finali possono fare ai fini del loro posizionamento sul mercato libero ovvero sul mercato vincolato;

Ritenuto che sia opportuno:

al fine di rendere più flessibile il meccanismo previsto per la regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica, modificare l'art. 7 delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo che la cessione di partite di energia elettrica in ciascuna fascia oraria sia consentita anche a compensazione di partite di segno opposto in fasce orarie differenti e prevedendo che sia consentito destinare il saldo risultante al termine di ciascun bimestre, modificato con un coefficiente per la copertura dei costi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, a compensazione dei saldi relativi al bimestre successivo;

a seguito delle modifiche di cui al precedente alinea, modificare anche la determinazione dell'energia elettrica eccedentaria di cui all'art. 7, comma 7.6;

integrare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo modalità e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo e prevedendo le modalità per l'approvvigionamento da parte del gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;

ai fini della definizione del regime contrattuale per l'erogazione del servizio di dispacciamento, richiedere al gestore della rete la predisposizione e la trasmissione all'Autorità, per l'approvazione, di uno schema di contratto tipo per il bilanciamento e uno schema di contratto tipo per lo scambio;

estendere, al fine di ridurre i tempi per l'attivazione delle forniture di energia elettrica sul mercato libero, le misure di modifica dei termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale con clienti del mercato vincolato al periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 marzo 2002;

ripubblicare l'allegato *A* alla deliberazione n. 317/01, modificato e integrato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, di seguito indicato come condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, come modificato ed integrato dal successivo art. 2.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni alle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento

2.1 All'art. 1:

a) dopo le parole «banda di capacità produttiva è una quota della capacità produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01» sono aggiunte le parole «e della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 20/02»;

b) la dicitura «titolare del bilanciamento è il soggetto che acquista e dispone di servizio di bilanciamento;» è soppressa;

c) è aggiunta la definizione:

«programma differenziale nazionale è il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;»;

d) dopo le parole «Testo integrato è l'allegato *A* alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01» le parole «come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01» sono sostituite dalle parole «come successivamente integrata e modificata» e le parole «in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*» sono soppresse.

2.2 All'art. 2:

a) al comma 2.2, lettera *b)*, ed al comma 2.3, lettera *b)*, le parole «finali idonei» sono sostituite con le parole «del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali»;

b) al comma 2.3 le parole «nell'ambito dei contratti bilaterali» sono soppresse.

2.3 Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3.1 *(Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica).* — 3.1.1 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.

3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono:

a) modalità e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2;

b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al gestore della rete.

3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera *a)*, prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi.

3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.

3.1.5 Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo

entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente.

3.1.6 Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione al gestore della rete della richiesta.».

2.4 All'art. 4, il comma 4.1, è sostituito dal seguente:

«4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera *b)*, è tenuto a comunicare al gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.».

2.5 All'art. 5:

a) al comma 5.3, dopo le parole «è esercitata» sono aggiunte le parole «, ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d'anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio»;

b) dopo il comma 5.3 sono aggiunti i seguenti commi:

«5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera *b)*, e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b)*, il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera *b)*, nella restante parte dell'anno.

5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera *b)*, non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b)*, il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera *b)*.».

2.6 All'art. 7:

a) al comma 7.1 le parole «commi 6.2 e 6.3» sono sostituite con le parole «commi 6.2 e 6.6»;

b) il comma 7.4 è sostituito dal seguente:

«7.4 Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al gestore della rete.»;

c) dopo il comma 7.4, è aggiunto il seguente comma:

«7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilità per il medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma è ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero è aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa.»;

d) al comma 7.5, le parole «come modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4» sono sostituite con le parole «come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1»;

e) al comma 7.6, le parole «come modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4» sono sostituite con le parole «come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1»;

f) il comma 7.6, lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

«*a)* attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;».

2.7 Dopo il titolo 3 è aggiunto il seguente titolo:

«TITOLO 4 - APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO — Art. 8.1 *(Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento).* — 8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al gestore della rete i programmi di immissione.

8.1.2 Il gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:

a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano;

b) dei programmi di importazione e esportazione;

c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1.

8.1.3 L'Enel S.p.a. è tenuta a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla mede

sima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000.

8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel S.p.a., titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.

8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4.

8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.».

2.8 In conseguenza di quanto disposto al comma 2.7 modificare la numerazione del Titolo 4 «Disposizioni transitorie e finali» in Titolo 5 «Disposizioni transitorie e finali».

2.9 All'art. 9:

a) dopo il comma 9.1 è aggiunto il seguente comma:

«9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è destinato dal gestore della rete all'alimentazione del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del testo integrato.»;

b) il comma 9.2, è sostituito dal seguente:

«9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facoltà di recesso senza oneri a decorrere dal 1° aprile 2002.»;

c) il comma 9.3 è sostituito dal seguente:

«9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;

d) il comma 9.4 è soppresso.

Art. 3.

Entrata in vigore

3.1 Le modifiche di cui ai commi 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 del precedente art. 2 producono effetti dal 1° gennaio 2002.

Di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, come allegato *A* alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 7 marzo 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DIRETTIVA PER IL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue:

bilanciamento è il servizio svolto dal gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa la selezione della riserva;

riserva è l'insieme delle risorse selezionate dal gestore della rete e predisposte per il bilanciamento;

banda di capacità di trasporto è una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata ai sensi della deliberazione n. 301/01;

banda di capacità produttiva è una quota della capacità produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01 e della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2002, n. 20/02;

componente r_f è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva;

componente b_f è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore multiorario o integratore, ai fini della remunerazione del bilanciamento;

componente b_h è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di immissione e di prelievo, ai fini della remunerazione del bilanciamento;

contratti bilaterali sono i contratti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;

gestione delle congestioni è l'attività svolta dal gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica diretta a rendere compatibili i programmi di immissione e prelievo con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sono gli impianti di generazione che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;

misuratore orario è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna ora;

misuratore multiorario è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

misuratore integratore è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale;

titolare del bilanciamento è il soggetto che stipula con il gestore della rete un contratto per il bilanciamento;

titolare dello scambio è il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica;

prezzo PG_N è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato, al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento;

programma di immissione è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto all'immissione;

programma di importazione è il programma orario comunicato al gestore della rete ai sensi del comma 10.2 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 301/01;

programma di prelievo è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto al prelievo;

scambio dell'energia elettrica è l'attività di compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dei singoli contratti bilaterali;

servizio di dispacciamento dell'energia elettrica è il servizio erogato dal gestore della rete comprendente la gestione delle congestioni, il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio dell'energia elettrica;

servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi disponibili a distacchi di carico in tempo reale ovvero con preavviso;

programma differenziale nazionale è il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;

deliberazione n. 108/97 è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;

deliberazione n. 301/01 è la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01;

deliberazione n. 308/01 è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 308/01;

testo integrato è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione:

a) del bilanciamento;

b) dello scambio dell'energia elettrica.

2.2 La disciplina del bilanciamento si applica:

a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali;

c) ai titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.

2.3 La disciplina dello scambio dell'energia elettrica si applica:

a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali;

c) ai titolari di impianti di produzione che immettono e prelevano energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/1999;

d) ai titolari di bande di capacità di trasporto;

e) ai titolari di bande di capacità produttiva.

2.4 I soggetti di cui al comma 2.2 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.

2.5 I soggetti di cui al comma 2.3 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il gestore della rete uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni generali

3.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri di cui agli articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna *A*, di cui all'allegato n. 2 del testo integrato.

3.2 Ai fini della determinazione della energia elettrica immessa e prelevata si applica quanto segue:

a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di importazione comunicato al gestore della rete ai sensi dell'art. 10 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 301/01;

b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di esportazione comunicato al gestore della rete conformemente alla normativa vigente.

3.3 Nel caso di bande di capacità produttiva l'energia corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale.

3.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, è determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine.

Art. 3.1.

Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica

3.1.1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.

3.1.2. Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono:

a) modalità e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2;

b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al gestore della rete.

3.1.3. Le condizioni di cui al comma 3.1.2., lettera *a)*, prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi.

3.1.4. In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.

3.1.5. Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1., il gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente.

3.1.6. Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione al gestore della rete della richiesta.

TITOLO 2

BILANCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 4.

Gestione delle congestioni

4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera *b)*, è tenuto a comunicare al gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario, in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.

4.2 Il gestore della rete può imporre modifiche ai programmi di immissione e, limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai sensi del precedente comma, solo nei casi in cui le modifiche siano necessarie per la gestione delle congestioni.

4.3 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di prelievo e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma 4.1, il gestore della rete è tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione e prelievo interessati, è sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera *b)*, punto *i)*, e 5.5.

4.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza è, durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.

Art. 5.

Corrispettivi per il bilanciamento

5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario:

a) il corrispettivo determinato applicando la componente r_f, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra:

i) il corrispettivo determinato applicando la componente b_h, i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nel punto di prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo;

ii) il corrispettivo determinato applicando una componente pari a 1,5 volte la componente b_f, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario:

a) il corrispettivo determinato applicando la componente r_f all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria;

b) il corrispettivo determinato applicando la componente r_f all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria.

5.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, il titolare del bilanciamento ha facoltà di scegliere, in alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b)*, il pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera *b)*, a valere per tutto l'anno. Il titolare del bilanciamento esercita la facoltà di cui al presente comma, pena la decadenza, mediante comunicazione al gestore della rete prima dell'inizio dell'anno con riferimento al quale la facoltà è esercitata, ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d'anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio.

5.3.1. Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2., lettera *b)*, e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b)*, il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera *b)*, nella restante parte dell'anno.

5.3.2. Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2., lettera *b)*, non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera *b)*, il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera *b)*.

5.4 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore dei corrispettivi di cui al comma 5.2 applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

5.5 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di immissione, del corrispettivo determinato applicando la componente b_h al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa in ciascuna ora nel punto di immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione.

5.6 Il corrispettivo di cui al comma 5.5 non si applica alla potenza immessa da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e agli impianti che mettono a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e bilanciamento.

TITOLO 3

SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 6.

Modalità per lo scambio dell'energia elettrica

6.1 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco dei titolari del bilanciamento, dei titolari di bande di capacità di trasporto e dei titolari di bande di capacità produttiva che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio.

6.2 I titolari del bilanciamento, i titolari di bande di capacità di trasporto e i titolari di bande di capacità produttiva sono tenuti a comunicare al gestore della rete i criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata dai medesimi soggetti tra ciascun contratto per lo scambio cui è destinata, in tutto o in parte, la medesima energia.

6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento è tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantità di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

6.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 6.2, relativamente ad uno dei soggetti di cui al medesimo comma, il gestore della rete attribuisce l'energia elettrica immessa o prelevata dal medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto per il servizio di scambio in cui il soggetto è incluso.

6.5 Per gli impianti nella disponibilità di società controllate dall'Enel S.p.a. o alla medesima collegate la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato, l'energia elettrica destinata a tali clienti è determinata com differenza tra:

a) l'energia immessa nei medesimi punti;

b) l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2.

6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio è definita come differenza tra l'energia immessa in tali punti e l'energia elettrica ceduta ai medesimi clienti.

Art. 7.

Regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica

7.1 Al termine di ciascun bimestre il gestore della rete determina, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica sulla base delle indicazioni di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.6.

7.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è determinata dal gestore della rete in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

7.3 Il gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui al comma 7.1 e il prezzo PG_N di cui al comma 7.7 relativi alla medesima fascia, e comunica i medesimi saldi agli operatori per lo scambio interessati.

7.4 Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al gestore della rete.

7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilità per il medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma è ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero è aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa.

7.5 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti negativa il titolare dello scambio è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma.

7.6 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata:

a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;

b) dividendo le quantità così attribuite per il prezzo PG_N di cui al comma 7.7.

7.7 Il prezzo PG_N è fissato pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:

a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato;

b) la somma della componente r_f e della componente b_f.

Art. 8.

Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore.

8.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile, è determinata, per ciascun mese *m*, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:

$$C_{mFi} = \frac{K_{mFi}}{\sum_{i=1}^{4} K_{mFi}}$$

dove:

$$K_{mFi} = \frac{h_{mFi}}{h_{Fi}} * Z_{Fi}$$

h_{mFi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese *m*;

h_{Fi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare;

Z_{Fi} è il coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia oraria F_i ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del testo integrato.

TITOLO 4

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Art. 8.1

Modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento

8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al gestore della rete i programmi di immissione.

8.1.2 Il gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base:

a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano;

b) dei programmi di importazione e esportazione;

c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1.

8.1.3 L'Enel Spa è tenuta a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000.

8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel S.p.a., titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le ulteriori risorse necessane, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.

8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4.

8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

9.1 Il gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.

9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è destinato dal gestore della rete all'alimentazione del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del testo integrato.

9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facoltà di recesso senza oneri a decorrere dal 1° aprile 2002.

9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

TABELLA 1

Componenti r_f e b_f

Fascia oraria	r_f (centesimi di euro/kWh)	b_f (centesimi di euro/kWh)
F1	0,82	0,23
F2	0,33	0,09
F3	0,18	0,05
F4	0,00	0,00

TABELLA 2

Componente b_h

Fascia oraria	b_h (centesimi di euro/kWh)
F1	0,10
F2	0,10
F3	0,10
F4	0,10

TABELLA 3

Coefficenti Z_{Fi} di cui all'art. 8, comma 8.1

Fascia oraria	Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del testo integrato			
	lettera *c)* (%)	lettera *b)* e *d)* (%)	lettera *e)* (%)	lettera f) (%)
F1	10,0	6,4	9,6	6,7
F2	30,4	9,7	33,5	24,3
F2	16,3	5,0	18,7	15,7
F4	43,2	78,9	38,2	53,3

02A03564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 aprile 2002

Dollaro USA	0,8803
Yen giapponese	116,87
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,61210
Corona svedese	9,0632
Franco svizzero	1,4627
Corona islandese	87,42
Corona norvegese	7,6675
Lev bulgaro	1,9520
Lira cipriota	0,57577
Corona ceca	30,520
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,96
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5590
Lira maltese	0,3998
Zloty polacco	3,6116
Leu romeno	28862
Tallero sloveno	223,8476
Corona slovacca	41,659
Lira turca	1173000
Dollaro australiano	1,6572
Dollaro canadese	1,4010
Dollaro di Hong Kong	6,8659
Dollaro neozelandese	2,0082
Dollaro di Singapore	1,6220
Won sudcoreano	1170,31
Rand sudafricano	9,9034

Cambi del giorno 4 aprile 2002

Dollaro USA	0,8818
Yen giapponese	116,68
Corona danese	7,4342
Lira Sterlina	0,61390
Corona svedese	9,0752
Franco svizzero	1,4617
Corona islandese	87,53
Corona norvegese	7,6455
Lev bulgaro	1,9521
Lira cipriota	0,57577
Corona ceca	30,338
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,10
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,5592
Lira maltese	0,4002
Zloty polacco	3,6065
Leu romeno	28985
Tallero sloveno	223,9723
Corona slovacca	41,775
Lira turca	1163000
Dollaro australiano	1,6567
Dollaro canadese	1,4029
Dollaro di Hong Kong	6,8777
Dollaro neozelandese	1,9976
Dollaro di Singapore	1,6216
Won sudcoreano	1173,19
Rand sudafricano	9,9423

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03892-03893

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone cloridrato»

Estratto decreto G n. 70 del 1º marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, METADONE CLORIDRATO nella forma e confezioni:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 80 ml;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: società Istituto biochimico pavese Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10, codice fiscale n. 11278030157.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 034641100/G (in base 10); 11156D (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 034641112/G (in base 10); 11156S (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 034641124/G (in base 10); 111574 (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml - A.I.C. n. 034641136/G (in base 10); 11157J (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 034641148/G (in base 10); 11157W (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 80 ml - A.I.C. n. 034641151/G (in base 10); 11157Z (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034641163/G (in base 10); 11158C (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992); tabella di appartenenza secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: tabella I.

Composizione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml - 1 flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 5 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml - 1 flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 10 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml - 1 flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 20 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml - 1 flacone da 40 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 40 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml - 1 flacone da 60 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 60 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 80 ml - 1 flacone da 80 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 80 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml - 1 flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 100 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico monoidrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più a un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli.

Nel trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti.

Il trattamento disintossicante e il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

«0,1% sciroppo» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 034641011/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 034641023/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 034641035/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 40 ml - A.I.C. n. 034641047/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 034641050/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 80 ml - A.I.C. n. 034641062/G;

«0,1% sciroppo» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034641074/G;

a:

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 034641011/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 034641023/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 034641035/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 034641047/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 034641050/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 80 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 034641062/G;

«1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 100 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 034641074/G.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03372

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Apesin AP 2»

Estratto decreto n. 800.5/R.P.970/D1 del 18 marzo 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

«Apesin AP 2» - registrazione n. 11.083.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Werner & Mertz GMBH (Germania) titolare della registrazione, rappresentata in Italia dalla società Werner & Mertz Italia S.r.l..

02A03759

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Timpest»

Estratto decreto n. 800.5/R.P.959/D2 del 19 marzo 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

«Timpest» registrazione n. 13113.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mario Mazzoni Eredi S.N.C. titolare della corrispondente registrazione.

È concesso lo smaltimento delle scorte del prodotto fino al 30 giugno 2003.

02A03758

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2001 è approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale italiano del turismo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

02A03442

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore di tre società cooperative

Con deliberazione n. 496 del 20 febbraio 2002 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore delle cooperative «Società anonima cooperativa operaia di consumo di Paularo soc. coop. a r.l.», «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. soc. coop. a r.l.» e «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico soc. coop. a r.l.» in scioglimento per atto d'autorità ex art. 2544 del codice civile il rag. Beppi Fulvio Candido, con studio in Povoletto, via IV Settembre n. 5, in sostituzione del dott. Luca Vidoni.

02A03788

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Evoluzione soc. coop. a r.l.», in Gorizia.

Con deliberazione n. 498 del 20 febbraio 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa Sociale Evoluzione soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 18 settembre 1989 per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9.

02A03789

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «U.N.I.COOP. soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 499 del 20 febbraio 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «U.N.I.COOP. soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 maggio 2000 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Gottardo, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 43.

02A03790

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Si comunica che con decorrenza 12 marzo 2002 il dott. Marco Bonat, segretario generale della camera di commercio di Sondrio, è stato nominato conservatore del registro delle imprese di Sondrio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 580/1993, in sostituzione della dott.ssa Alessandra Stagni.

02A03443

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002, recante: «Dichiarazione di "grande evento" per il semestre di Pre sidenza italiana della Unione europea.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 8 al quinto paragrafo delle premesse, dove è scritto: «... per la realizzazione delle infrastrutture *varie* ...», leggasi: «... per la realizzazione delle infrastrutture *viarie* ...»;

alla pag. 9, al comma 2, secondo alinea del dispositivo, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... e delle opere *varie* di interesse;», leggasi: «... e delle opere *viarie* di interesse;».

02A03746

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651080/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035